



MOD

Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017 - 2019

Documento programmatico

**Appendice al Modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs.
n. 231/2001**

Coerente con la Legge 6 novembre 2012 n. 190

Conforme alla Norma UNI EN ISO 9001:2008

Conforme alla Norma UNI EN ISO 14001:2004

Conforme alla Norma UNI EN ISO 31000:2010

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Ecoprogetto Venezia S.r.l. in data 27
gennaio 2017**

Sommario

1	PREMESSA.....	4
1.1	Inquadramento normativo.....	6
1.2	Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione: contenuto, metodologia di analisi dei rischi utilizzata e finalità.....	19
1.3	La Società - I soggetti coinvolti nell'attività di prevenzione e controllo della corruzione e ruoli nella strategia di prevenzione.....	22
1.3.1	<i>La Società</i>	22
1.3.2	<i>I soggetti coinvolti nell'attività di prevenzione e controllo della corruzione e ruoli nella strategia di prevenzione</i>	25
1.3.2.1	<i>Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza</i>	25
1.3.2.2	<i>L'O.d.V e il Team di Audit</i>	29
1.3.2.3	<i>La Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo</i>	29
1.3.2.4	<i>Tutti i dipendenti</i>	30
1.3.2.5	<i>I collaboratori a qualsiasi titolo</i>	30
1.3.2.6	<i>Referenti e Referenti delle Aree a rischio</i>	30
2	ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO.....	33
2.1	Analisi del contesto.....	34
2.2	Analisi del contesto esterno.....	35
2.3	Analisi del contesto interno.....	40
2.4	La valutazione analisi del rischio.....	44
3	MISURE DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO.....	46
3.1	Analisi del contesto interno: misure attuate nel corso del 2016.....	46
3.2	Misure obbligatorie.....	46
3.2.1	<i>Verifica della insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013</i>	46
3.2.2	<i>La formazione</i>	50
3.2.3	<i>Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile</i>	50
3.2.4	<i>Misure sanzionatorie</i>	51
3.3	MISURE ULTERIORI.....	51
3.3.1	<i>Comitato di Direzione come strumento di condivisione partecipativa delle scelte</i>	52
3.3.2	<i>Sistema obiettivi legati anche all'attuazione della legalità e della trasparenza</i>	52
3.3.3	<i>Rotazione del Personale</i>	53
3.3.4	<i>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</i>	53
3.3.5	<i>I protocolli di legalità</i>	54

4	MISURE TRASVERSALI.....	55
4.1	<i>Gestione delle risorse finanziarie</i>	55
5	ALTRE MISURE.....	55
5.1	<i>Tutela del dipendente che effettua segnalazione di illecito (c.d. Whistleblower)</i>	55
5.2	<i>Procedura per la gestione informatizzata</i>	56
5.3	<i>Procedura per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite</i>	57
5.4	<i>Coinvolgimento degli Stakeholder</i>	58
5.6	<i>Limiti di assunzione di dipendenti pubblici</i>	58
5.7	<i>Conservazione documenti informatici</i>	58
5.8	<i>Intensificazione dei controlli nelle aree a rischio</i>	58
6	TRASPARENZA.....	59
7	MONITORAGGIO	61
7.1	<i>Il monitoraggio: definizione, competenza e tempistica</i>	61
7.2.	<i>Flusso informativo da e verso il Responsabile della prevenzione della corruzione</i>	61
7.3	<i>Controlli sulla inesistenza di situazioni inconferibilità e incompatibilità</i>	62
8	DISPOSIZIONI FINALI.....	64
8.1	<i>Approvazione, entrata in vigore del Piano di prevenzione della corruzione</i>	64
8.2	<i>Pubblicazione del Piano - Adeguamento</i>	64
	ALLEGATO ELENCO REATI DI FATTISPECIE CORRUTIVE	65

1 PREMESSA

Il primo piano triennale di prevenzione della corruzione di Ecoprogetto Venezia Srl 2015-2017 (di seguito per brevità anche PTPC 2015/2017) è stato adottato, anche su indicazione ed impulso della Capo Gruppo Veritas SpA, dal Consiglio di Amministrazione della Società stessa con delibera del 15 dicembre 2014, ad integrazione del modello di organizzazione e gestione ex D.lgs. 231/2001 e del connesso Codice Etico, dei regolamenti e delle procedure (di seguito per brevità denominato anche “**MOG**”) e del complesso sistema di controllo interno e di qualità già da tempo adottato dalla società.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è stato successivamente aggiornato per il triennio 2016-2018 il 29.01.2016, alla luce anche di quanto stabilito nella determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 e nella più recente determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, per quanto applicabili alla società stessa.

L'adozione del piano è stato caratterizzato comunque dal complesso quadro normativo ed interpretativo quanto all'ambito soggettivo di applicabilità nella fattispecie delle norme in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza e dall'impegno ad implementare un sistema coordinato con il MOG.

Il Piano necessita di un ulteriore aggiornamento, in considerazione anche dei nuovi interventi del legislatore e dell'ANAC.

Sul piano legislativo si deve tener conto delle seguenti principali normative: **il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50** (in Suppl. Ordinario 10 alla Gazz. Uff., 19 aprile 2016, n. 91). - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI); **il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97** (in Gazz. Uff., 8 giugno 2016, n. 132). - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; **il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 (in Gazz. Uff., 8 settembre 2016, n. 210).** - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Per quanto concerne i provvedimenti dell'ANAC, riveste particolare importanza **la Delibera n. 831 del 3 agosto 2016**, di approvazione definitiva del PNA 2016 nel quale si fa riferimento ad apposite

Linee guida per le società ed enti di diritto privato di modifica della determinazione n. 8/2015, allo stato non ancora emesse.

Inoltre ANAC ha emanato le “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013” **con delibera n. 1309** del 28 dicembre 2016, laddove in ogni caso ... *si rinvia alle precisazioni che saranno contenute nelle Linee guida di adeguamento al d.lgs. 97/2016 della delibera ANAC 8/2015 in corso di adozione*. ANAC ha altresì emesso le “Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”, con delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016, fermo restando il rinvio, anche nella predetta delibera, ad apposite Linee guida in corso di adozione, per quanto concerne la disciplina applicabile alle società e agli enti di diritto privato.

Nell'ambito dei contratti pubblici, ANAC ha approvato uno schema di Linee guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Tra le numerose normative che interessano la società emanate nel corso dell'anno 2016 si segnalano inoltre in attuazione della riforma cd “Madia” (L. n. 124/2015), il Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179 recante modifiche ed integrazioni al codice dell'Amministrazione digitale, nonché il decreto legislativo n. 254 del 30 dicembre 2016, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (applicabile agli E.I.P.).

Nel 2016 sono state predisposte le nuove **norme ISO 37001-2016** che forniscono delle linee guida per implementare azioni di prevenzione alla corruzione nei sistemi gestionali delle aziende.

Nel corso del 2016, a seguito dei piani di riorganizzazione e razionalizzazione delle società partecipate e di cui all'art. 1 commi 611 e ss della L. 23 dicembre 2014 n. 190, contenute altresì nel decreto legislativo 175 del 2016 di recente emanazione, approvato dai soci di Veritas e della conseguente conclusione della manifestazione di interesse per la cessione da parte di VERITAS SpA di proprie quote di partecipazione societaria nel capitale sociale di ECOPROGETTO VENEZIA Srl., si è modificata la compagine societaria della società.

Ecoprogetto Venezia S.r.l. è stata partecipata al 72,09% da Veritas S.p.A., società a capitale interamente pubblico detenuto da Enti locali, al 22,91% da Asvo SpA, società a capitale interamente pubblico detenuto da Enti locali, e al 5% da Bioman SpA, società misto pubblica privata, fino al 26/10/2016.

Mentre la nuova composizione societaria della Società dal 26/10/2016 è:

Soci	%
Veritas SpA	32,08%
Asvo Spa	22,92%
Bioman Spa	38,00%
Agrilux Srl	7,00%

Veritas S.p.A. mantiene la direzione e coordinamento di Ecoprogetto Venezia Srl (da ora in poi chiamata "Ecoprogetto"), ai sensi dell'art. 2497 del CC.

Veritas SpA, pur essendo emittente strumenti finanziari in mercati regolamentati, si attiene alle disposizioni della Legge 190/2012 e dei relativi decreti attuativi, quali il D.Lgs. 33/2013 e il D.Lgs. 39/2013 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle eventuali successive disposizioni normative e/o delle Autorità preposte in materia, per quanto applicabili e compatibili alla società medesima, nell'ottica della implementazione dei principi di trasparenza e di integrità.

Ecoprogetto Venezia Srl, su indicazione ed impulso della Capo Gruppo, in coerenza con l'impegno ad operare nel proprio settore con lealtà, trasparenza, onestà ed integrità, rispettando le leggi e i regolamenti, si attiene alle disposizioni della Legge 190/2012 e dei relativi decreti attuativi, quali il D.Lgs. 33/2013 e il D.Lgs. 39/2013 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle eventuali successive disposizioni normative e/o delle Autorità preposte in materia, per quanto applicabili e compatibili alla società medesima, fermo restando che dato il quadro normativo ed interpretativo complesso, considerata la natura giuridica sia di Veritas Spa che di Ecoprogetto, si evidenzia la necessità di differire taluni aggiornamenti del presente piano in esito alla emanazione delle citate determinazioni e linee guida di ANAC.

1.1 Inquadramento normativo

La legge 6 novembre 2012 n. 190, e successive modifiche ed integrazioni, (di seguito anche "La Legge Prevenzione della Corruzione") contenente le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", prevede una serie di misure finalizzate a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi e di illegalità nelle pubbliche amministrazioni e non solo.

Mediante tale provvedimento normativo si è inteso introdurre nell'Ordinamento nazionale un "sistema organico di prevenzione della corruzione", il cui processo di adozione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione si articola sostanzialmente su due livelli.

La citata normativa prevedeva infatti a livello nazionale che il Dipartimento della funzione pubblica predisponesse un Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito in breve “P.N.A.”) attraverso il quale fossero individuate le strategie prioritarie per la prevenzione e il contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione appunto a livello nazionale.

Inoltre, a livello decentrato, ogni amministrazione pubblica definisce un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione che, sulla base di quanto previsto dal P.N.A., effettua l’analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente indica le misure organizzative volte a prevenirli.

L’art. 1 comma 1 della Legge citata ha istituito L’Autorità nazionale anticorruzione (A.N.A.C.) con funzione di controllo, prevenzione e contrasto della corruzione e dell’illegalità.

Tra i compiti specifici dell’A.N.A.C., vi è l’approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) che veniva predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica al fine di assicurare l’attuazione coordinata delle misure di prevenzione e contrasto alla corruzione e all’illegalità.

Il PNA è stato approvato dalla suddetta Autorità con delibera n. 72 del 13 settembre 2013.

Tra i destinatari del suddetto Piano l’A.N.A.C. ha individuato anche gli enti di diritto privato in controllo pubblico, le società partecipate e quelle da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c. per le parti in cui tali soggetti sono indicati espressamente come destinatari.

Nel provvedimento richiamato si è precisato che per enti di diritto privato in controllo pubblico si intendono, tra gli altri, le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni sottoposti a controllo ai sensi dell’art. 2359 da parte della pubbliche amministrazione (par 1.3).

Il PNA inoltre prevedeva che, ... al fine di dare attuazione alle norme contenute nella legge 190/2012 ... gli enti di diritto privato in controllo pubblico per evitare inutili ridondanze qualora questi adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. 231/2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su di essi, ma estendendone l’ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla l. n. 231/2001 ma anche a tutti quelli nella l. 190/2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolta dall’ente - società strumentali / di interesse generale (par. 3.1.1).

Il paragrafo 3.1.1 del P.N.A, oltre alla sezione B.2 dell’allegato 1 allo stesso e alla tavola n. 2, prevedevano altresì, al fine di dare attuazione alle norme contenute nella Legge 190/2012, che gli enti di diritto privato in controllo pubblico introducessero ed implementassero “adeguate misure organizzative e gestionali”, con i seguenti contenuti minimi:

- ❑ *individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione, incluse quelle previste nell'art. 1, comma 16, della l. n. 190 del 2012, valutate in relazione al contesto, all'attività e alle funzioni dell'ente;*
- ❑ *previsione della programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione;*
- ❑ *previsione di procedure per l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione al rischio di fenomeni corruttivi;*
- ❑ *individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;*
- ❑ *previsione dell'adozione di un Codice di comportamento per i dipendenti ed i collaboratori, che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse per l'ambito delle funzioni ed attività amministrative;*
- ❑ *regolazione di procedure per l'aggiornamento;*
- ❑ *previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;*
- ❑ *regolazione di un sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull'implementazione del modello da parte dell'amministrazione vigilante;*
- ❑ *introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.*

Il P.N.A. prevedeva quindi che gli enti pubblici economici **e gli enti di diritto privato in controllo pubblico**, che avessero già adottato modelli di organizzazione e gestione di cui all'art. 6 del d.lgs. 231/2001, potessero provvedere ad integrare tali modelli con le relative misure organizzative.

Si evidenzia inoltre che il PNA dà una **nozione di corruzione** molto più ampia rispetto a quella contenuta nelle norme di diritto penale, ciò avuto riguardo alle finalità del Piano stesso che sono principalmente quelle di prevenire la corruzione.

Tale interpretazione veniva confermata dalla circolare del Ministero della Funzione Pubblica n. 1 del 14 febbraio 2014, in materia di applicazione delle regole di trasparenza e per la prevenzione della corruzione alle società partecipate da Enti pubblici locali.

La definizione di corruzione perciò comprende l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale *“ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'abuso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”* (par. 2.1 PNA).

Come precisato inoltre nell'aggiornamento al PNA di cui infra **si intende per corruzione** anche *“l'assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse”*.

La legge 190/2012 infine ha introdotto delle significative modifiche al codice penale nell'ambito dei delitti contro la pubblica amministrazione come più oltre precisato, reati concernenti in particolare le fattispecie regolate dagli artt. da 314 al 335 del Codice Penale, non tutte costituenti presupposti di reato ai sensi della normativa contenuta nel d.lgs. 231/2001, ma solo quelle elencate negli artt. 24 e 25 del decreto citato. In allegato si riporta **ELENCO REATI DI FATTISPECIE CORRUTIVE**.

Con l'introduzione dell'art. 19, co. 5, del D.L. 24 giugno 2014 n.90 (in Gazz. Uff., 24 giugno 2014, n. 144). - convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, l'ANAC può irrogare direttamente sanzioni pecuniarie in caso di mancata adozione dei programmi triennali per la trasparenza e l'integrità, oltre che dei piani triennali di prevenzione della corruzione e dei codici di comportamento, come evidenziato anche nella delibera ANAC n. 10 del 21 gennaio 2015.

Con determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, l'ANAC ha inoltre dettato le Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”.

Con determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 l'ANAC, in considerazione del complesso quadro normativo e delle numerose incertezze interpretative, pubblicava le *“Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*, accennando peraltro delle difficoltà interpretative emerse nella *“applicabilità delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza alle società controllate a quelle partecipate ed agli altri enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché agli enti pubblici economici”* e della *“disorganicità delle disposizioni della L. 190/2012 e dei decreti delegati che si riferiscono a detti enti e società”*.

Le suddette Linee guida incidono sulla disciplina già prevista dal PNA e ne comportano una rivisitazione, integrando e sostituendo laddove non compatibili i contenuti del PNA in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza che devono essere adottati tra l'altro dagli enti di diritto privato in controllo pubblica e dalle società a partecipazione pubblica.

Le **Linee guida stabiliscono che l'applicazione delle stesse sia sospesa** per le società con azioni quotate e per le società **con strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e per**

le loro controllate, prevedendo che le indicazioni circa la disciplina applicabile saranno oggetto di linee guida da adottare in esito alle risultanze del tavolo di lavoro che l'ANAC e il MEF hanno avviato con la CONSOB.

L'ANAC ha inoltre adottato la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 con la quale ha inteso fornire indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera 11 settembre 2013, n. 72 (PNA) la cui necessità è emersa da un lato, dalle risultanze della valutazione condotta sui Piani di prevenzione della corruzione *analizzati*, dall'altro dall'opportunità di dare risposte unitarie alle richieste di chiarimenti pervenute dagli operatori del settore ed in particolare dai Responsabili della prevenzione della corruzione (RPCT), oltretutto dall'esigenza di adeguare il PNA al contesto normativo successivo a quello di approvazione del PNA.

In tale contesto normativo e in coerenza con l'impegno ad operare nel proprio settore con lealtà, trasparenza, onestà ed integrità, rispettando le leggi e i regolamenti, ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l., controllata Gruppo VERITAS (di seguito denominata anche per brevità "**Società**"), ha **proceduto nell'adozione** di un proprio Piano triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e un proprio Piano Triennale per la Trasparenza ed Integrità (PTTI) nominando un Responsabile della Prevenzione e della Corruzione ed un Responsabile per la Trasparenza e l'Integrità, sulla falsariga di quanto espletato anche dalla propria Capo Gruppo VERITAS S.p.A. e utilizzandone, per gli ambiti e nei modi definiti dal presente documento, le strutture.

Il PTPC ed il PTTI si integrano con il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 adottato dalla Società, ferma restando l'applicabilità delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 alle sole fattispecie di reato costituenti i c.d. "reati presupposto" quali, per quanto quivi nella materia di interesse, malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis cp), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter cp), concussione (art. 317 cp), corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 cp), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 cp), corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter cp), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater cp), istigazione alla corruzione (art. 322 cp).

La legge 27 maggio 2015 n. 69 ha apportato modifiche, per quanto qui di interesse, ad alcune delle ipotesi di reato che sono state individuate nel punto 2.1 del presente piano.

I reati interessati sono il peculato (art. 314 c.p.), la concussione (317 c.p.), la corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), la corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), l'induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.).

Le modifiche normative afferenti tali reati si sono sostanziate principalmente in inasprimenti delle pene minime e/o massime per i reati elencati nel capoverso che precede, ad eccezione della concussione per la quale è stato modificato l'elemento soggettivo del reato.

Infatti la concussione prima della modifica menzionata, quale reato proprio, poteva essere commessa esclusivamente dal pubblico ufficiale, ora l'art. 317 c.p. nel testo modificato dalla L. 69/2015, prevede che la fattispecie di reato possa essere commessa anche da un incaricato di pubblico servizio.

Inoltre sono state previste modifiche all'art. 165 c.p. relativamente alla sospensione condizionale della pena per i reati ivi citati, che è subordinata al pagamento di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, a titolo di riparazione pecuniaria a favore della pubblica amministrazione, fermo restando l'ulteriore eventuale risarcimento del danno.

E' stato altresì introdotto l'art. 322-quater c.p. che ha previsto la riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa, impregiudicato il risarcimento del danno.

Come più sopra evidenziato, il 19 aprile 2016 è stato pubblicato in Gazz. Uff., il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI).

Inoltre l'art. 38 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, tra i requisiti premianti per la qualificazione delle stazioni appaltanti, prevede espressamente la valutazione positiva dell'ANAC in ordine all'attuazione di misure di prevenzione dei rischi di corruzione e promozione della legalità.

Le disposizioni del decreto suddetto, ed i relativi istituti saranno oggetto di ulteriore approfondita analisi nel corso dell'anno 2017, per eventuali valutazioni in ordine alla incidenza delle stesse ai fini del PTPC.

Come già evidenziato in premessa, il d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97, entrato in vigore il 23 giugno 2016, ha introdotto delle modifiche significative sia alla L. 190/2012, sia al d.lgs. 33/2013.

Per quanto concerne le principali modifiche alla L. 190/2012, così come introdotte dal d.lgs. 97/2016, il comma 1, lett. a) e b) dell'art. 41 del d.lgs. 97/2016, **specifica che il PNA costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione e per i soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2,**

del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a) (ovvero il coordinamento da parte del Dipartimento della funzione pubblica dell'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale).

Il Decreto predetto **stabilisce inoltre di riunire in un'unica figura il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza**, prevedendo che l'organo di indirizzo che lo nomina debba anche disporre le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività, in coerenza anche con le determinazioni ANAC n. 8 del 2015 e n.12 del 2015.

Con il suddetto decreto vengono meglio disciplinate le funzioni dei diversi soggetti chiamati a svolgere un ruolo di prevenzione della corruzione, con particolare riguardo all'organo di indirizzo e al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, infatti, deve segnalare all'organo di indirizzo eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza indicando, altresì, agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure.

Si prevede, altresì, una misura a tutela del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo che nei casi in cui quest'ultimo subisca eventuali misure discriminatorie, per motivi collegati, anche indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni, tali situazioni vengano segnalate all'Autorità nazionale anticorruzione, che può chiedere informazioni all'organo di indirizzo politico e, nel caso, intervenire, formulando una richiesta di riesame del provvedimento di revoca dell'incarico conferito (ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39).

Si prevede, poi, che l'organo di indirizzo politico svolga due importanti funzioni. Una prima funzione attiene alla definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario e parte integrante dei documenti di programmazione strategico-gestionale. Una seconda funzione ha ad oggetto l'adozione del piano triennale per la prevenzione della corruzione, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro il 31 gennaio di ogni anno, curandone la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione.

Il Decreto legislativo 97/2016 oltre alle modifiche apportate alla Legge 190/2012 e sopra illustrate, ha introdotto significative modifiche al d.lgs. 33/2013, ed in particolare quelle di seguito rappresentate.

Viene modificato innanzi tutto l'ambito soggettivo di applicazione del decreto 33 del 2013 precisandosi che la disciplina prevista per le "pubbliche amministrazioni" di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, si applica, in quanto compatibile, agli enti pubblici economici, alle autorità portuali e agli ordini professionali; alle società in controllo pubblico di cui all'articolo 2 del decreto legislativo da emanarsi in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (n.b.:*escluse le società che emettono azioni quotate in mercati regolamentati, le società che prima del 31 dicembre 2015 hanno emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e le società partecipate dalle une o dalle altre salvo che le stesse siano anche controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche – vedi dlgs 175 del 2016*); alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario da pubbliche amministrazioni o in cui la totalità o la maggioranza dei titolari dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

Il D.lgs. 175 del 2016 fornisce le seguenti definizioni di partecipazione e partecipazione indiretta e di controllo:

b) «controllo»: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;

f) «partecipazione»: la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi;

g) «partecipazione indiretta»: la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica.

Il Decreto istituisce inoltre una nuova forma di accesso civico ai dati e ai documenti pubblici, equivalente a quella che nei paesi anglosassoni è definita Freedom Of Information Act (FOIA).

Questa nuova forma di accesso civico prevede che chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, può accedere a tutti i dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto di alcuni limiti tassativamente indicate dalla legge.

Si tratta, dunque, di un regime di accesso più ampio di quello previsto dalla precedente versione dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013, in quanto consente di accedere non solo ai dati, alle informazioni e ai documenti per i quali esistono specifici obblighi di pubblicazione (per i quali permane, comunque, l'obbligo dell'amministrazione di pubblicare quanto richiesto, nel caso in cui non fosse già presente sul sito istituzionale), ma anche ai dati e ai documenti per i quali non esiste l'obbligo di pubblicazione e che l'amministrazione deve quindi fornire al richiedente.

Tale forma di accesso si distingue dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

La trasparenza ai sensi del citato decreto costituisce quindi strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, ed è assicurata nel dlgs 33/2013 così modificato, e fermo restando l'accesso documentale ai sensi della legge 241 del 1990, mediante:

- pubblicazioni obbligatorie nei siti web istituzionali;
- accesso civico ovvero l'accesso di cui all'art. 5, comma 1, del decreto, ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione;
- accesso generalizzato ovvero l'accesso di cui all'art. 5, comma 2, del decreto.

Con il decreto citato viene inoltre soppresso l'obbligo di adottare il Programma triennale per la Trasparenza e l'integrità, prevedendosi una apposita sezione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, in cui sono indicati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati.

Inoltre la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione.

ANAC con delibera del 3 agosto 2016, n. 831, ha approvato il PNA 2016, il cui testo definitivo è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale, Serie Generale, n.197 del 24 agosto 2016. Si tratta del primo PNA adottato dall'Autorità a seguito della riforma del D.L. 90/2014, che ha trasferito interamente all'Autorità le competenze in materia di prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni. Il Piano costituisce un atto di indirizzo per le amministrazioni chiamate ad adottare o ad aggiornare concrete e effettive misure di prevenzione di fenomeni corruttivi.

Come già più sopra evidenziato, il PNA costituisce atto di indirizzo non solo per le pubbliche amministrazioni, ma anche per i soggetti di cui all'[articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo](#)

[14 marzo 2013, n. 33](#), ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del [decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#).

I soggetti individuati nell'art. 2-bis comma 2 del d.lgs. 33/2013, per quanto di interesse, sono le società in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con esclusione delle società quotate come definite dal medesimo decreto attuativo.

L'art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013 è stato introdotto dal D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97, entrato in vigore il 23 giugno 2016, quando il decreto attuativo dell'art. 18 della legge 124/2015 non era ancora stato emanato. Pertanto non esisteva ancora la definizione di società in controllo pubblico e di società quotate.

Il decreto legislativo sulle società a partecipazione pubblica non era stato emanato nemmeno quando ANAC ha approvato il PNA 2016. Pertanto ANAC, **ritenendo questa una circostanza che determinava incertezze sulla definizione dell'ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. 33/2013 e della l. 190/2012, si è riservata di approfondire la questione in apposite Linee guida di modifica della determinazione n. 8/2015, da adottare appena in vigore il decreto sopra citato, da considerare parte integrante del PNA 2016.**

Allo stato, le linee guida preannunciate da Anac non risultano ancora emanate.

Cionondimeno va sottolineato un significativo passaggio interpretativo di ANAC all'interno del PNA 2016, secondo cui "*Giova fin da ora evidenziare che il comma 2 del nuovo art. 2-bis del d.lgs. 33/2013 esclude le società quotate controllate dalla categoria delle società in controllo pubblico, cui si applica, in quanto compatibile, il regime di trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le società quotate e quelle che emettono strumenti finanziari in mercati regolamentati non sono, invece, espressamente escluse dall'applicazione del co. 3 dello stesso articolo, che prevede un regime di trasparenza per le società partecipate da pubbliche amministrazioni limitato alle attività di pubblico interesse svolte. Sarebbe plausibile, allora, ritenere che, in considerazione delle peculiarità delle società quotate, dovute alla quotazione delle azioni e alla contendibilità delle società sul mercato, indice dello svolgimento di attività prevalentemente in regime di libera concorrenza, e valutata l'esistenza di una specifica regolamentazione di settore, le società quotate o che emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, siano considerate, ai fini della trasparenza e della prevenzione della corruzione, quali società partecipate, indipendentemente dall'esistenza di una situazione di effettivo controllo pubblico o meno.*"

Nel PNA 2016, inoltre, *"...si evidenzia che il d.lgs. 97/2016, nel modificare il d.lgs. 33/2013 e la l. 190/2012, ha fornito ulteriori indicazioni sul contenuto del PTPC. In particolare, il Piano assume un*

valore programmatico ancora più incisivo, dovendo necessariamente prevedere gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall'organo di indirizzo. L'elaborazione del PTPC presuppone, dunque, il diretto coinvolgimento del vertice delle p.a. e degli enti in ordine alla determinazione delle finalità da perseguire per la prevenzione della corruzione, decisione che è elemento essenziale e indefettibile del Piano stesso e dei documenti di programmazione strategico-gestionale.

Altro contenuto indefettibile del PTPC riguarda la definizione delle misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza. La soppressione del riferimento esplicito al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, per effetto della nuova disciplina, comporta che l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sia oggetto di un separato atto, ma sia parte integrante del PTPC come "apposita sezione". Quest'ultima deve contenere, dunque, le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente. In essa devono anche essere chiaramente identificati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni.

L'8 settembre 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, in attuazione dell'art. 18 della legge 124/2015.

L'art. 1 comma 5 del d.lgs. 175/2016 prevede che le disposizioni del decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p).

Secondo l'art. 2, comma 1 lett. p) del d.lgs. 175/2016, per società quotate si intendono le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati; le società partecipate dalle une o dalle altre, salvo che le stesse siano anche controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.

Secondo l'art. 2 comma 1 del testo unico d.lgs. 175/2016, per società a controllo pubblico si intendono le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b). Per controllo si intende la situazione descritta nell'[articolo 2359 del codice civile](#). Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.

L'art. 22 del predetto decreto, prevede che Le società a controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Questa disposizione non fa alcun riferimento alle società

quotate, pertanto, letta in combinato disposto con l'art. 5 comma 1, può interpretarsi nel senso che la disciplina per la trasparenza dettata per le pubbliche amministrazioni non si applica alle società quotate come definite nel testo unico sulle società partecipate (dlgs175 del 2016).

Come più sopra evidenziato, ANAC ha inoltre emesso le “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013” con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 (c.d. Linee guida FOIA – Freedom Of Information Act). In particolare, considerato che il legislatore prevede che per le società in controllo pubblico e le società in partecipazione pubblica come disciplinate dal d.lgs. 175/2016, la trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni si applichi in quanto compatibile, ANAC sottolinea che *Il principio della compatibilitàdovrebbe concernere la sola necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle caratteristiche organizzative e funzionali dei citati soggetti.*

L'applicazione della disciplina sulla trasparenza alle società in controllo pubblico ed alle società partecipate tuttavia merita alcune considerazioni sulle differenze tra un'impresa e una pubblica amministrazione; considerato che un'azienda, ancorché svolga attività di pubblico interesse, si trova ad operare nel mercato e dunque in un contesto caratterizzato da imprenditorialità e concorrenza.

Infatti, informazioni concernenti ad esempio ricerca, sviluppo, strategie di investimento, processi produttivi fossero accessibili, potrebbero risultarne una distorsione del mercato.

Si rileva inoltre anche che la legge delega n. 124 del 2015 prevedeva di tenere in considerazione i diversi tipi di società, incluse le società quotate, così come si legge nel decreto 175 del 2016 il quale prevede l'applicazione delle disposizioni in esso contenute alle società quotate solo ove espressamente previsto.

Stante l'interpretazione espressa da ANAC, va evidenziato che l'accesso generalizzato previsto per le pubbliche amministrazioni potrebbe non essere compatibile **per tutti quei dati e quelle operazioni che possono aver rilievo sul piano industriale ed imprenditoriale tenuto conto che una società, anche quando svolge attività di pubblico interesse, resta a tutti gli effetti un'impresa.**

Per quel che concerne le società quotate, inoltre, vanno considerati i rischi di turbativa del mercato finanziario, dovuta ad esempio all'utilizzo improprio di informazioni relative all'impresa.

Si osserva a tale proposito che le predette linee guida rispetto alla versione posta in consultazione non contengono più la precisazione che *“le società quotate partecipate da pubbliche amministrazioni, che siano o no in controllo pubblico, sono considerate ai fini dell'applicazione dell'accesso generalizzato, quali società in partecipazione pubblica”*.

Si attendono comunque gli ulteriori chiarimenti che saranno resi nelle linee guida di adeguamento al D.Lgs. 97/2016 della delibera Anac n. 8/2015 in corso di adozione. Si ricorda inoltre come già indicato che ANAC ha altresì emesso le “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”, con delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016, fermo restando il rinvio, anche nella predetta delibera, ad apposite Linee guida in corso di adozione, per quanto concerne la disciplina applicabile alle società e agli enti di diritto privato.

Come già detto in premessa nel quadro normativo ed interpretativo complesso ed articolato sopra delineato, e considerata la natura giuridica della società, si evidenzia la necessità di prevedere degli aggiornamenti del presente piano dopo che saranno emesse le linee guida ANAC in aggiornamento della determina 8/2015.



1.2 Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione: contenuto, metodologia di analisi dei rischi utilizzata e finalità

Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) che aggiorna il Piano 2016-2018, ha natura programmatica e rappresenta lo strumento attraverso il quale ECOPROGETTO descrive le principali misure da adottare nel triennio 2017-2019, con revisione annuale, di prevenzione del fenomeno corruttivo e di lotta alla corruzione sia attiva che passiva.

Il Piano è stato adottato in coerenza alle disposizioni di cui all'art 1 comma 9 della Legge 190/2012, per quanto compatibili ed applicabili, con la finalità di perseguire i seguenti obiettivi strategici:

- ❑ Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- ❑ Aumentare la capacità di individuare casi di corruzione;
- ❑ Creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Essendo il Piano uno strumento finalizzato alla prevenzione, il concetto di corruzione che viene preso a riferimento ha un'accezione ampia e pertanto deve essere inteso in senso lato, comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati (cfr. circolare n. 1/2013 del D.F.P.).

Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e, sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice Penale, ferma restando come detto l'applicabilità delle disposizioni del d.lgs. 231 del 2001 con riferimento ai soli reati in essa previsti c.d. "reati presupposto" ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Le disposizioni previste dalla legge 190/2012 rappresentano l'attuazione diretta dei principi di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione sanciti dall'art. 97 della Costituzione e riguardano non solo le condotte penalmente rilevanti ma tutti i comportamenti che si traducono in un deviato dalle regole comportamentali etiche e morali comunemente accettate e riconosciute.

Ecoprogetto, allo scopo di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle proprie attività, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'adozione di un sistema di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti della società e di tutti coloro che operano in nome e per conto di essa o sotto la sua direzione e vigilanza, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, tali da prevenire il rischio di commissioni di reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

A tal fine, la società ha adottato i seguenti documenti e procedure (non esaustivo):

- ❑ un Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001, in aggiornamento con i reati introdotti dalla Legge 190/2012, contenente la mappatura delle “aree a rischio”;
- ❑ un Codice Etico conforme al Codice generale di cui al Dpr 62/2013, alle Linee guida di cui alla delibera Civit/Anac n. 75/2013 e al Codice di Comportamento interno dei dipendenti del Comune di Venezia approvato con DGC n. 703/2013 e 21/2014 e di Veritas SpA;
- ❑ un Codice Disciplinare, aggiornato in data 08 novembre 2016;
- ❑ Regolamento del Personale di Gruppo, aggiornato in data 29 novembre 2016;
- ❑ un Regolamento utilizzo sistema informatico aggiornato in data 29 novembre 2016;

Il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione è stato adottato ad integrazione del complesso sistema anticorruzione già introdotto dalla società con i summenzionati documenti.

Il Piano di Prevenzione della Corruzione deve rispondere in particolare alle seguenti esigenze:

- 1) individuare le attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
- 2) prevedere per le attività di cui al punto 1) misure, anche trasversali, idonee a prevenire il rischio di corruzione; inclusi meccanismi di formazione attuazione e controllo delle decisioni;
- 3) elaborare un sistema di controllo e monitoraggio delle attività di cui al punto 1) coerente con il sistema di controllo interno;
- 4) contemplare obblighi di informazione e di formazione a diversi livelli nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni direttive e comunque nei confronti di tutto il personale addetto alle aree di attività con un più alto rischio corruzione;
- 5) prevedere obblighi di informazione/formazione nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Piano;
- 6) monitorare l’adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità previsti dalla normativa;
- 7) individuare forme di sensibilizzazione in materia di corruzione anche nei rapporti con cittadini ed i soggetti esterni;
- 8) individuare modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati.

L’attività di prevenzione della corruzione ai sensi della legge 190/2012, si articola in particolare nei seguenti adempimenti:

- ❑ nomina del Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- ❑ individuazione delle aree strumentali alle aree a rischio già individuate dal Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. 231/2001, che possono facilitare il manifestarsi di comportamenti corruttivi;
- ❑ aggiornamento dei procedimenti e delle procedure specifiche già esistenti per implementare le azioni di prevenzione e controllo e per diminuire i fattori di rischio;

- ❑ aggiornamento costante del Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs 231/2001 e del PTPC con l'evoluzione normativa e della struttura organizzativa interna;
- ❑ diffusione e conoscenza del codice etico;
- ❑ predisposizione ed esecuzione delle attività di monitoraggio, con previsione di specifici meccanismi di audit così come definito nel Regolamento di Audit;
- ❑ definizione dei flussi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza e verso il Responsabile per la prevenzione della corruzione e dei rapporti tra questi due soggetti;
- ❑ predisposizione, pianificazione ed erogazione delle attività di formazione in materia di anticorruzione.

Il PTPC su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza è adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il PTPC, come raccomandato da ANAC, deve fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio.

Il PNA raccomanda una metodologia di gestione del rischio ispirata ai principi e alle linee guida UNI ISO 31000:2010 rispetto alla quale sono possibili adattamenti, adeguatamente evidenziati, in ragione delle caratteristiche proprie della struttura in cui si applica.

ANAC nella determinazione n. 12 del 2015 fornisce delle indicazioni metodologiche finalizzate al miglioramento del processo di gestione del rischio di corruzione che riguardano, in sintesi:

- a) **l'analisi del contesto esterno ed interno**, da rendere effettiva e da migliorare;
- b) **la mappatura dei processi**, da effettuarsi su tutta l'attività svolta dall'amministrazione o ente non solamente con riferimento alle cd. "aree obbligatorie" ma anche a tutte le altre aree di rischio;
- c) **la valutazione del rischio**, in cui è necessario tenere conto delle cause degli eventi rischiosi;
- d) **il trattamento del rischio**, che deve consistere in misure concrete, sostenibili e verificabili.

Il Piano si integra con il Modello di Organizzazione e Gestione redatto ai sensi del d.lgs. 231/01 (di seguito denominato anche Modello).

Nel Modello infatti si delinea un programma di attività derivante da una preliminare fase di analisi che, in sintesi, consiste nell'aver esaminato l'organizzazione, le sue regole e le sue prassi di funzionamento in termini di "possibile esposizione" al fenomeno corruttivo. Ciò avviene ricostruendo il sistema dei processi organizzativi, con particolare attenzione alla struttura dei controlli ed alle aree sensibili nel cui ambito possono, anche solo in via teorica, verificarsi episodi di corruzione.

Questo implica una valutazione probabilistica di tale rischiosità e l'adozione di un sistema di gestione del rischio medesimo.

1.3 La Società - I soggetti coinvolti nell'attività di prevenzione e controllo della corruzione e ruoli nella strategia di prevenzione

1.3.1 La Società

ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l. è una società a capitale misto pubblico e privato detenuto per la maggioranza da VERITAS S.p.A. e da A.S.V.O. S.p.A., che svolge attività di trattamento rifiuti e di logistica dei rifiuti per la quasi totalità per conto della Capo Gruppo o di altre società appartenenti al gruppo Veritas.

La compagine societaria di Ecoprogetto è costituita, come già detto a seguito dei piani di riorganizzazione e razionalizzazione delle società partecipate di Veritas Spa e della conseguente conclusione della manifestazione di interesse per la cessione da parte di Veritas SpA di proprie quote di partecipazione societaria nel capitale sociale di Ecoprogetto, dalle seguenti società con decorrenza 26/10/2016:

Soci	%
Veritas SpA	32,08%
Asvo Spa	22,92%
Bioman Spa	38,00%
Agrilux Srl	7,00%

La società è proprietaria del compendio impiantistico situato in località Fusina, nella zona industriale di Marghera - Venezia, esteso su 16 ettari e dotato di banchina in sponda al Canale Industriale Nord.

All'interno del sito industriale vi sono:

- 2 linee di biostabilizzazione, tritovagliatura e produzione di CSS, con asserviti il magazzino di stoccaggio del prodotto finito e il depuratore per le acque di processo;
- un'officina per mezzi di movimentazione e trasporto;
- una palazzina direzionale e due ulteriori edifici con uffici e spogliatoi;
- il blocco che ospitava il vecchio termovalorizzatore di Fusina, in attività fino al marzo 2014, ora in attesa di riutilizzo una volta smontate le parti impiantistiche.

Ecoprogetto inoltre gestisce una stazione logistica integrata per il travaso, il trasbordo da chiatta lagunare e lo stoccaggio temporaneo di differenti frazioni di rifiuto urbano raccolte in forma differenziata, gestendone l'invio a recupero.

Il core business di Ecoprogetto è dunque la valorizzazione energetica dei rifiuti urbani residui raccolti nel territorio servito dal Gruppo VERITAS (area su cui, oltre ai residenti, transitano oltre 40 milioni di turisti all'anno) e degli altri reperiti al di fuori del territorio della Città Metropolitana di Venezia (ex Provincia di Venezia), perseguendo parallelamente la riduzione della quantità di rifiuti

che finiscono in discarica.

La **mission aziendale** collegata è esplicitata nei concetti di "DISCARICA ZERO" e di "VALORIZZAZIONE del RIFIUTO a KM ZERO", con l'ottimizzazione del recupero di materia ed energia anche dagli scarti di lavorazione dei processi interni, massimizzando i conferimenti del CSS alla centrale termoelettrica "A. Palladio" di Fusina, per il suo utilizzo in co-combustione con il carbone, e conferendo, per la valorizzazione, a terzi esterni solo residuo (con contratti flessibili e in relazione anche ai vincoli di mercato).

In applicazione ad essa, infatti, attualmente finisce in discarica solo il 5,00% dei residui da lavorazione dei rifiuti conferiti al Polo Ecologico Integrato di Fusina, grazie anche ai processi di recupero dei sottoprodotti dei cicli principali.

Ecoprogetto gestisce poi il controllo di tutti i presidi ambientali del proprio processo produttivo (aria, acqua, residui delle lavorazioni), garantendo le analisi previste nelle autorizzazioni d'esercizio degli impianti (da ultimo l'A.I.A. emessa con determina n. 1963/2015 del 07 luglio 2015 dalla Città Metropolitana di Venezia, successivamente modificata con Determinazione n. 324/2016), oltre al presidio tecnico delle attività di miglioramento tecnologico dei cicli produttivi.

Ecoprogetto ha inoltre sviluppato un progetto di tracciabilità della filiera che, per la prima volta in Italia, ha permesso di certificare la tracciabilità del rifiuto urbano residuo proveniente dalla raccolta differenziata, dal momento del conferimento del rifiuto da parte del cittadino fino alla produzione del Combustibile Solido Secondario.

Dopo uno studio preliminare sulle modalità di conferimento del rifiuto urbano residuo nel territorio servito, sono state definite sei filiere di recupero, relative alla produzione di CSS da rifiuto raccolto attraverso modalità porta a porta, con cassonetti stradali muniti di calotta, con cassonetti stradali aperti, con sistema misto oppure con rifiuto raccolto unitamente alla frazione organica, come avviene nel centro storico di Venezia. Infatti nell'isola di Venezia non è, ad oggi, possibile organizzare la raccolta separata della frazione organica oltre per motivi economici anche per motivi igienico sanitari.

Per ognuna di queste filiere, nel mese di settembre 2015, sono state svolte tre prove sperimentali nella linea CSS2, che hanno permesso di ottenere informazioni specifiche sia sul funzionamento dell'impianto sia sulla qualità del combustibile prodotto.

Ciò ha permesso di rendicontare con puntualità ai sindaci ed ai cittadini, attraverso dati oggettivi e validati, l'efficacia del sistema in materia di effettivo recupero del rifiuto urbano residuo, rendendo trasparente l'operato dell'azienda.

Si è inoltre certificato il valore ambientale ed energetico della combustione del CSS in Enel.

Oltre a gestire le due linee di produzione di CSS, Ecoprogetto Venezia srl svolge attività di intermediazione di rifiuti per tutte le aziende del Gruppo Veritas.

Ecoprogetto, configurandosi anche come produttore ed intermediario di rifiuti e pertanto, in base a quanto stabilito dalla legislazione vigente (in particolare, all'art. 189 commi 3,4,5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), ogni anno provvede a rendicontare alle CCIAA territorialmente competenti le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti raccolti/prodotti, nonché i soggetti che hanno provveduto alla gestione degli stessi, specificando le operazioni svolte, le tipologie e le quantità gestite da ciascuno. La rendicontazione viene effettuata attraverso il MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale) secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70.

Per intermediario si intende "qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti" (art. 183, c. 1, lettera l) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).

Il flusso principale di rifiuti intermediati da Ecoprogetto Venezia srl è costituito dal **rifiuto organico CER 200108** gestito per conto delle società del gruppo Veritas.

Inoltre vengono intermediati i seguenti flussi di rifiuti: rifiuto vegetale (sfalci e ramaglie da potature) CER 200201; fanghi liquidi prodotti da Veritas, fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane CER 190805; percolato prodotto dalle discariche gestite dal Gruppo Veritas; i residui della pulizia stradale CER 200303 prodotti da Veritas spa, Asvo spa e Alisea spa.

Si prevede di certificare a breve anche la filiera della frazione organica e del "verde" e per i "rifiuti ingombranti".

L'obiettivo è quello dell'ottimizzazione dei costi di avvio a recupero potendo disporre di economie di scala significative a vantaggio di tutte le aziende del Gruppo, e dunque dei cittadini.

Accanto a queste principali attività possiede un rimorchiatore che da utilizzare per servizi di rimorchio navi e chiatte o di noleggio con equipaggio.

Ecoprogetto ha ottenuto con decorrenza dal 2014 le certificazioni UNI EN ISO 9001 :2008, UNI EN ISO 14001 :2004, e si è dotata di una politica integrata di Qualità, Ambiente, Sicurezza ed Energia. E' in corso la certificazione ISO 15001.

L'azienda ha attualmente 50 dipendenti a tempo indeterminato.

Direttore Generale è dirigente di VERITAS SpA, in distacco funzionale presso Ecoprogetto dalla Capo Gruppo. Ecoprogetto è attualmente organizzata in tre principali settori operativi:

- una direzione operativa e di sviluppo degli impianti;
- una struttura di gestione dei flussi rifiuti e della logistica;
- una struttura di gestione trasporti marittimi.

Accanto a queste ci sono gli uffici amministrativi e di staff alla Direzione Generale.

Con le proprie risorse umane Ecoprogetto conduce direttamente l'ufficio di progettazione impianti e di responsabilità tecnica sugli stessi, la parte logistica e la linea di produzione CSS2.

Per la conduzione della linea CSS1 invece, attraverso un contratto di Operations & Maintenance, si affida ad un soggetto terzo che impiega direttamente presso il suo ramo d'azienda a Fusina con circa 31 risorse umane, oltre ai subappaltatori. E' prevista l'internalizzazione e non più della

terziarizzazione anche della suddetta gestione, a seguito di acquisizione dall'attuale affidatario del ramo d'azienda citato.

L'assetto organizzativo di macrostruttura e struttura di ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l. è pubblicato nel sito internet della società, nella sezione "Società Trasparente" ed alla data del presente piano è così composta:

Le principali funzioni aziendali presenti in azienda sono:

- AMMINISTRATORE DELEGATO/DIRETTORE GENERALE;
- RESPONSABILE AFFARI COMMERCIALI E COORDINAMENTO LAVORI DI GRUPPO;
- RESPONSABILE PIANIFICAZIONE SVILUPPO E CONTROLLO;
- RESPONSABILE SEGRETERIA DI DIREZIONE AFFARI GENERALI E COMUNICAZIONE;
- RESPONSABILE QUALITÀ AMBIENTE ED ENERGIA;
- RESPONSABILE GESTIONE MANUTENZIONE IMPIANTI;
- RESPONSABILE GESTIONE FLUSSI E LOGISTICA;
- RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE;
- RESPONSABILE GESTIONE TRASPORTI MARITTIMI;
- RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA.

Ecoprogetto si avvale, inoltre, per alcune funzioni specialistiche, delle strutture della Capo Gruppo Veritas, regolate tramite un contratto di service che affida tra l'altro:

- amministrazione e bilancio;
- la gestione e l'amministrazione del personale;
- la gestione dei sistemi informativi aziendali;
- il brokeraggio assicurativo;
- il supporto per le certificazioni di qualità e l'applicazione del d.lgs. 231/2001;
- l'energy management;
- il supporto legale e degli adempimenti sulla privacy;
- la sorveglianza sanitaria;
- i servizi di espurgo pozzi, derattizzazione, cleaning uffici, piccole manutenzioni civili, ecc...

Ecoprogetto, al 31/12/2016, controlla la società Steriladria Srl specializzata, in particolar modo, nello smaltimento di rifiuti sanitari.

1.3.2 I soggetti coinvolti nell'attività di prevenzione e controllo della corruzione e ruoli nella strategia di prevenzione

1.3.2.1 Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza è previsto dalla legge 190/2012 (art. 1 co. 7).

ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l. ha nominato:

- con delibera di C.d.A. del 29 settembre 2014, il dott. Adriano Tolomei quale Responsabile della Prevenzione e altresì quale Responsabile per il monitoraggio e controllo degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013;
- con delibera di C.d.A., anche su indicazione dell'OdV, del 19 luglio 2016, la d.ssa Daniela Bellemo quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
(contattabile all'indirizzo mail: prevenzione.corruzione@ecoprogettovenezia.it).

ANAC, con determinazioni n. 8 del 17/06 /2015, n. 12 del 28/10/2015, n. 831 del 03/08/2016 ANAC ha confermato la centralità del ruolo del RPCT fornendo specifiche indicazioni in merito, ad integrazione anche di quanto già indicato dalla circolare del dipartimento della Funzione pubblica n. 1 del 2013.

Il Decreto legislativo 97 del 2016, come detto ha modificato il decreto legislativo 33 del 2013 , eliminando l'obbligo di adottare il Programma triennale di Trasparenza ed integrità, prevedendosi una apposita sezione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, in cui sono indicati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ed unificando le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in un unico soggetto.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, (di seguito denominato anche Responsabile o RPCT) svolge i compiti indicati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013 e i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità (art. 1 L. n. 190 del 2012; art. 15 d.lgs. n. 39 del 2013); elabora la relazione annuale sull'attività svolta e ne assicura la pubblicazione (art. 1, comma 14, della L. 2012); ha anche la competenza ad effettuare la contestazione e le segnalazioni previsti dall'art. 15 del d.lgs. n. 39 del 2013.

In particolare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza svolge i seguenti compiti:

- ❑ elabora ed aggiorna la proposta di Piano di Prevenzione della Corruzione da sottoporre alla approvazione del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle informazioni e notizie rese dai Dirigenti referenti ;
- ❑ verifica l'efficace attuazione del PTPC in base al Piano di Audit definito annualmente dal RPC di concerto con l'organo ed il sistema di controllo interno nelle attività ex D.lgs 231/2001 e formula proposte di modifica allo stesso ogni qualvolta ne ravvisi la necessità;
- ❑ definisce il Piano di Formazione previsto nel PTPC unitamente al Dirigente – Referente aziendale competente in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.lgs 231/2001 per quanto di interesse individuando le diverse tipologie di formazione e il personale interessato
- ❑ vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs 39/2013 e s.m.i.
- ❑ aggiorna annualmente sulle attività svolte il Consiglio d'Amministrazione

- ❑ pubblica sul sito web istituzionale la Relazione annuale secondo lo schema predisposto da ANAC ;
- ❑ promuove ed effettua incontri periodici con l'ODV al fine di coordinare le rispettive attività.
- ❑ promuove ed effettua incontri periodici con il Collegio Sindacale;
- ❑ verifica e chiede delucidazioni per iscritto e verbalmente e/o documentazione a tutti i dipendenti su comportamenti potenzialmente a rischio corruzione e illegalità;
- ❑ richiede ai dipendenti che hanno istruito un procedimento (come bandi di gara o concorsi di selezione del personale) di fornire motivazioni per iscritto circa le circostanze di fatto e di diritto che sottendono all'adozione del provvedimento finale;
- ❑ effettua, tramite l'ausilio di soggetti interni competenti per settore, ispezioni e verifiche presso ciascun ufficio dell'azienda al fine di procedere al controllo del rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità dei procedimenti in corso o già conclusi, avvalendosi anche del Team di Audit;
- ❑ partecipa alle verifiche ed attività del Team di Audit;
- ❑ effettua controlli sulle procedure e sui processi aziendali che abbiano impatto in materia di anticorruzione e trasparenza, proponendo le modifiche ritenute necessarie e, nel caso di mancata attuazione, segnalare le eventuali criticità all'Organo di Indirizzo;
- ❑ collabora con le strutture aziendali competenti alla redazione delle procedure aziendali che abbiano impatto in materia di anticorruzione e trasparenza;
- ❑ partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'assemblee;
- ❑ si interfaccia con l'Organo di Indirizzo, l'OdV e ciascun Referente aziendale, ai fini dell'eventuale attivazione delle azioni necessarie per il miglior espletamento dei propri compiti.

Per l'espletamento dei propri compiti, il RPCT dispone della libertà di accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali rilevanti per le proprie attività di indagine, analisi e controllo; può richiedere informazioni, rilevanti per le attività di competenza, a qualunque funzione aziendale, che è tenuta a rispondere.

Il RPCT ha, inoltre, la libertà di effettuare interviste al personale, salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa vigente.

Nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, il RPCT potrà avvalersi del supporto delle altre funzioni interne, qualora necessario od opportuno, al fine di disporre del più elevato livello di professionalità specifica e di continuità di azione, nonché di disponibilità di risorse dedicate e tecnicamente preparate nell'esercizio dell'attività cui il RPCT è tenuto.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il RPCT potrà avvalersi del Referente della Direzione Risorse Umane in ordine alla formazione del personale e ai procedimenti disciplinari collegati all'osservanza del PTPC, della Funzione di controllo interno di audit anche ex 231/2001 per la valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia delle procedure e del sistema dei controlli interni adottati dalla Società al fine di ridurre i rischi di corruzione.

Il RCP, nonché i soggetti dei quali lo stesso, a qualsiasi titolo, si avvalga, sono tenuti a rispettare l'obbligo di riservatezza e il segreto d'ufficio su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. In ogni caso, ogni informazione è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, in conformità con il Testo Unico in materia di protezione dei dati D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

I soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione della corruzione sono tenuti a fornire la necessaria collaborazione, fornendo le informazioni richieste per l'adeguato espletamento dell'incarico da parte del RPCT, sia nella fase di predisposizione/aggiornamento del PTPC, sia nelle successive fasi di verifica e controllo dell'attuazione delle misure.

Lo svolgimento delle funzioni di Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Trasparenza non comporta il riconoscimento di emolumenti aggiuntivi se non nell'ambito della retribuzione di risultato così come definita dalla normativa legislativa e contrattuale vigente.

Le funzioni attribuite al Responsabile non sono delegabili se non in caso di straordinarie e motivate necessità.

Il nominativo del Responsabile è pubblicato, con adeguata evidenza, sul sito istituzionale al seguente link: www.ecoprogettovenetia.it, sezione "Trasparenza" e viene comunicato ad ANAC.

Al fine di garantire l'autonomia e il potere di impulso del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, come previsto dalla circolare 1 del 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica e considerato il peculiare compito organizzativo e di raccordo che deve essere svolto da tale responsabile, la Società assicura ad esso adeguato supporto, mediante assegnazione di appropriate di strumenti finanziari, nei limiti della disponibilità di bilancio.

L'adeguatezza va intesa non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche qualitativo, dovendo assicurare la presenza di elevate professionalità, che dovranno peraltro essere destinatarie di specifica formazione.

Oltre al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, tutti i dipendenti delle strutture coinvolte nelle diverse attività aziendali mantengono, ciascuno, il personale livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti.

Inoltre, al fine di realizzare la prevenzione, l'attività del Responsabile deve essere strettamente collegata e coordinata con quella di tutti i soggetti presenti nell'organizzazione.

A tal fine sono individuati i Referenti e gli altri soggetti nell'ambito della Società che sono tenuti a rapportarsi ed a relazionare al Responsabile.

In caso di inadempimento degli obblighi connessi al ruolo di RPCT, e stabiliti dalle disposizioni di legge, si applicano le previsioni in materia di responsabilità disciplinare di cui al CCNL di riferimento e al Sistema disciplinare vigente anche in relazione al Codice Etico della Società oltre alle altre responsabilità previste dalla normativa vigente ove applicabili.

1.3.2.2 L'O.d.V e il Team di Audit

Partecipano, per quanto di competenza, al processo di valutazione e gestione del rischio nell'ambito del Modello di Organizzazione e Gestione, considerando i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti così come definito nel Regolamento di Audit e nel Regolamento dell'O.d.V..

Esprimono parere sul Codice etico adottato conformemente a quanto definito nella normativa di settore (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001) e controllano gli esiti della Sua applicazione (report sulla disciplina; rapporti di audit; ecc...).

L'O.d.V. ed il Team di audit collaborano e forniscono le informazioni ed il supporto necessario al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza in materia di anticorruzione con riferimento al PTPC.

L'Organismo ha altresì l'obbligo di segnalare tempestivamente al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione eventuali situazioni di potenziale pericolo di commissione dell'illecito emergenti dalla propria attività di controllo ai sensi del D.lgs 231/01 e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Il Team di Audit svolge altresì funzioni di Referente del Responsabile della Prevenzione e corruzione e della Trasparenza.

In caso di inadempimento degli obblighi previsti in capo al Team di Audit afferenti il PTPC si applicano le previsioni in materia di responsabilità disciplinare di cui al CCNL di riferimento e al Sistema disciplinare vigente anche in relazione al Codice Etico della Società oltre alle altre responsabilità previste dalla normativa vigente ove applicabili.

1.3.2.3 La Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo

La Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo coordina, in service per Ecoprogetto, le attività di redazione, adozione, aggiornamento ed applicazione dei Regolamenti relativi alla gestione del Personale all'interno del Gruppo, in particolare del Codice Etico; del Codice Disciplinare; del Regolamento per il Reclutamento Personale; del Regolamento Trasferte e di tutti i Regolamenti che abbiano a che fare con il corretto comportamento del personale.

Svolge l'istruttoria per i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza (art. 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001).

Provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.).

In caso di inadempimento degli obblighi afferenti il PTPC previsti in capo al Dirigente, in qualità di referente, si applicano le disposizioni in materia di responsabilità disciplinare di cui al CCNL di riferimento e al sistema disciplinare vigente anche in relazione al Codice Etico della Società, oltre alle altre responsabilità previste dalla normativa vigente, ove applicabili.

1.3.2.4 Tutti i dipendenti

Partecipano al processo di gestione del rischio per quanto di competenza così come definito dalla struttura organizzativa vigente e così come definito nei profili professionali di competenza.

Osservano le misure contenute nel Presente Piano e in tutti i Regolamenti e i documenti del Sistema Qualità di Gestione Aziendale.

Segnalano le situazioni di illecito così come definito nel Codice Etico in vigore.

Segnalano casi di personale conflitto di interessi così come definito nel Codice Etico (art. 6 bis l. n. 241 del 1990).

In caso di inadempimento degli obblighi previsti in capo ai dipendenti afferenti il PTPC, si applicano le previsioni in materia di responsabilità disciplinare di cui al CCNL di riferimento e al Sistema disciplinare vigente anche in relazione al Codice Etico della Società oltre alle altre responsabilità previste dalla normativa vigente ove applicabili.

1.3.2.5 I collaboratori a qualsiasi titolo

Osservano le misure contenute nel presente Piano e in tutti i regolamenti e i documenti del Sistema di Qualità di Gestione Aziendale che li riguardano.

Segnalano le situazioni di illecito così come definito nel Codice Etico in vigore.

1.3.2.6 Referenti e Referenti delle Aree a rischio

I Referenti collaborano con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza al fine di garantire l'osservanza del Piano nell'ambito delle strutture organizzative di riferimento ed in particolare:

- ❑ verificano l'applicazione delle disposizioni normative e regolamentari finalizzate alla prevenzione della corruzione relativamente alle attività di competenza;
- ❑ garantiscono il rispetto degli obblighi di formazione mediante la diffusione dei contenuti delle iniziative formative svolte a livello centrale o la promozione di eventi formativi presso le proprie sedi;
- ❑ riferiscono, dalla data di adozione del presente Piano, di norma semestralmente e comunque ogni qual volta se ne ravvisi la necessità, al Responsabile della prevenzione della corruzione sullo stato di applicazione del Piano nell'ambito della Struttura organizzativa di riferimento segnalando le criticità ed eventualmente proponendo l'adozione di misure specifiche ritenute maggiormente idonee a prevenire il verificarsi di eventi corruttivi.

I Referenti svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile, propongono le misure di prevenzione e garantiscono l'osservanza del Piano e del Codice Etico segnalandone le violazioni.

Ciascun funzionario aziendale, svolge per l'Area di rispettiva competenza, funzioni di Referente del Responsabile della Prevenzione della corruzione.

I Referenti delle Aree a Rischio (RAR) nella struttura normativa dell'anticorruzione e trasparenza rivestono un ruolo essenziale per la buona riuscita di un sistema di prevenzione.

I RAR sono identificati, sulla base dei processi sensibili individuati nell'ambito dell'organizzazione della Società, come i responsabili delle Funzioni aziendali operanti nelle aree di attività a rischio, tenendo conto delle responsabilità che la stessa Società ha formalmente assegnato attraverso la definizione della struttura organizzativa e il sistema di deleghe e procure vigenti.

In Ecoprogetto i Referenti delle Aree a Rischio (RAR) sono:

- L'AMMINISTRATORE DELEGATO/DIRETTORE GENERALE;
- II RESPONSABILE AFFARI COMMERCIALI E COORDINAMENTO LAVORI DI GRUPPO;
- II RESPONSABILE GESTIONE MANUTENZIONE IMPIANTI;
- II RESPONSABILE GESTIONE FLUSSI E LOGISTICA.

In particolare, sulla base di tali responsabilità, si individuano quali RAR le Funzioni aziendali che:

- hanno elevata conoscenza dei processi sensibili, nonché la gestione degli stessi processi in termini di attività e rischi;
- possono favorire modalità di monitoraggio sulla funzionalità del PTPC.

I RAR partecipano al processo di gestione del rischio anticorruzione assicurandone il governo limitatamente agli ambiti operativi di propria competenza, come individuati nel PTPC.

In particolare, ad essi, che sono costituiti dai Dirigenti delle Aree individuate a rischio nel PTPC spettano i seguenti compiti:

- a) promuovere la diffusione e la conoscenza del PTPC, anche attraverso l'identificazione dei fabbisogni formativi e informativi;
- b) contribuire all'individuazione e valutazione del rischio anticorruzione nelle aree di loro competenza;
- c) definire/ proporre idonee procedure interne, correlate alle attività a rischio, volte a disciplinare il funzionamento dei controlli di primo livello loro demandati, fermo restando che sarà sempre il RPCT ad esercitare l'attività di vigilanza anche sulle attività di controllo poste in essere dai RAR, ai fini della verifica del funzionamento e dell'osservanza del PTPC;
- d) assicurare che l'operatività relativa agli ambiti presidiati avvenga nel rispetto delle normative, delle procedure di riferimento, del PTPC;
- e) promuovere l'adozione di adeguate misure correttive nei casi in cui, nello svolgimento delle proprie attività, dovessero emergere punti di attenzione connessi al mancato rispetto della normativa di riferimento, del PTPC;
- f) informare il RPC di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una violazione della normativa di riferimento e del PTPC e che possano comportare un aumento significativo del rischio anticorruzione;
- g) redigere ed inviare i flussi informativi periodici al RPCT, per le aree di attività a rischio di competenza;

- h) inviare periodicamente al RPCT una valutazione del rischio anticorruzione per l'ambito/gli ambiti di propria pertinenza e del funzionamento dei controlli demandati;
- i) segnalare al RPCT ogni esigenza di aggiornamento/modifica dei presidi e dei controlli in essere (per es. in caso di cambiamenti organizzativi).

In caso di inadempimento degli obblighi previsti in capo al Referente e/o al Referente di Area a rischio (RAR), afferenti il PTPC, si applicano le previsioni in materia di responsabilità disciplinare di cui al CCNL di riferimento e al Sistema disciplinare vigente anche in relazione al Codice Etico della Società oltre alle altre responsabilità previste dalla normativa vigente ove applicabili.

2 ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO

Il PNA attuale raccomanda una metodologia di gestione del rischio ispirata ai principi e alle linee guida UNI ISO 31000:2010 rispetto alla quale sono possibili adattamenti, adeguatamente evidenziati, in ragione delle caratteristiche proprie della struttura in cui si applica. ANAC, nella determinazione n. 12 del 2015, fornisce delle indicazioni metodologiche finalizzate al miglioramento del processo di gestione del rischio di corruzione che riguardano, in sintesi:

- a) **l'analisi del contesto esterno ed interno**, da rendere effettiva e da migliorare;
- b) **la mappatura dei processi**, da effettuarsi su tutta l'attività svolta dall'amministrazione o ente non solamente con riferimento alle cd. "aree obbligatorie" ma anche a tutte le altre aree di rischio;
- c) **la valutazione del rischio**, in cui è necessario tenere conto delle cause degli eventi rischiosi;
- d) **il trattamento del rischio**, che deve consistere in misure concrete, sostenibili e verificabili.

Il Piano triennale della prevenzione della corruzione 2017-2019, si integra con i principi e le metodologie già introdotte ed utilizzate con il MOG.

La gestione del rischio di corruzione:

- a) va condotta in modo da realizzare sostanzialmente l'interesse pubblico alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. Pertanto non è un processo formalistico né un mero adempimento burocratico;
- b) è parte integrante del processo decisionale. Pertanto, essa non è un'attività meramente ricognitiva, ma deve supportare concretamente la gestione, con particolare riferimento all'introduzione di efficaci strumenti di prevenzione e deve interessare tutti i livelli organizzativi;
- c) è realizzata assicurando l'integrazione con altri processi di programmazione e gestione (in particolare con il ciclo di gestione della performance e i controlli interni) al fine di porre le condizioni per la sostenibilità organizzativa della strategia di prevenzione della corruzione adottata. Detta strategia deve trovare un preciso riscontro negli obiettivi organizzativi di Ecoprogetto. Gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili di funzione in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori devono, di norma, essere collegati agli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi. L'attuazione delle misure previste nel PTPC è opportuno divenga uno degli elementi di valutazione del dirigente e, per quanto possibile, del personale non dirigenziale;
- d) è un processo di miglioramento continuo e graduale. Essa, da un lato, deve tendere alla completezza e al massimo rigore nella analisi, valutazione e trattamento del rischio e, dall'altro, deve tener conto dei requisiti di sostenibilità e attuabilità degli interventi;

- e) implica l'assunzione di responsabilità. Essa si basa essenzialmente su un processo di diagnosi e trattamento e richiede, necessariamente, di fare scelte in merito alle più opportune modalità di valutazione e trattamento dei rischi. Le scelte e le relative responsabilità riguardano, in particolare, gli organi di indirizzo, i dirigenti, il RPCT;
- f) è un processo che tiene conto dello specifico contesto interno ed esterno di ogni singola amministrazione o ente, nonché di quanto già attuato (come risultante anche dalla relazione del RPCT). Essa non deve riprodurre in modo integrale e acritico i risultati della gestione del rischio operata da altre amministrazioni (ignorando dunque le specificità dell'amministrazione interessata) né gli strumenti operativi, le tecniche e le esemplificazioni proposti dall'Autorità o da altri soggetti (che hanno la funzione di supportare, e non di sostituire, il processo decisionale e di assunzione di responsabilità interna);
- g) è un processo trasparente e inclusivo, che deve prevedere momenti di efficace coinvolgimento dei portatori di interesse interni ed esterni;
- h) è ispirata al criterio della prudenza volto anche ad evitare una sottostima del rischio di corruzione;
- i) non consiste in un'attività di tipo ispettivo o con finalità repressive. Implica valutazioni non sulle qualità degli individui ma sulle eventuali disfunzioni a livello organizzativo.

2.1 Analisi del contesto

La definizione ed analisi nell'ambito della gestione del rischio di corruzione, del contesto, interno ed esterno nel quale la società opera, così come stabilito dalla determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, delibera 831 del 3/8/2016 e dalle norme UNI ISO 31000/2010, assume un ruolo di particolare rilevanza contribuendo alla conoscenza dell'ambito nel quale individuare i parametri da considerare nel processo di gestione del rischio. Il sistema di gestione del rischio utilizzato nel PTPC è già adottato dalla società con il MOG con il quale si integra, pur **nel complesso ed incerto quadro normativo ed interpretativo già descritto**, Nel presente Piano si approfondiranno elementi utili anche all'aggiornamento del MOG.

Va tenuto conto che in seguito alle modifiche societarie di Ecoprogetto Venezia Srl nel corso del triennio 2017-2019 è prevedibile che saranno attuate politiche di riorganizzazione aziendale.

Pertanto nel triennio 2017-2019 si avvieranno azioni per implementare ed aggiornare il MOG in base agli aggiornamenti organizzativi ed integrandolo con i sistemi di prevenzione della corruzione, utilizzando le metodologie suggerite da ANAC con le determinazioni ANAC n.12 /2015 e n.831/2016, ed eventualmente le nuove norme ISO 37001-2016, ed in considerazione delle Linee guida di adeguamento al d.lgs. 97/2016 della delibera ANAC 8/2015 in corso di adozione alla data di redazione del presente PTPC.

Nel 2016 sono state predisposte le nuove norme ISO 37001-2016 che forniscono delle linee guida per implementare azioni di prevenzione alla corruzione nei sistemi gestionali.

Nel triennio 2017-2019 si provvederà alla disamina delle suddette disposizioni ai fini dell'eventuale valutazione sulla necessità di adeguamento alle nuove norme ISO 37001-2016.

2.2 Analisi del contesto esterno

Il **Contesto esterno** è l'ambiente esterno nel quale la società opera nel conseguimento dei propri obiettivi.

L'analisi e la comprensione di detto contesto, evidenzia le caratteristiche dell'ambiente, con riferimento ad elementi culturali criminologici, sociali ed economici nel territorio di interesse della società, gli elementi significativi che hanno un impatto sulla organizzazione; le possibili relazioni ed influenze rispetto i portatori di interesse esterni .

La società svolge le attività in materia di rifiuti così come sono state illustrate al paragrafo 1.3.1.

Il contesto normativo è stato esplicitato al paragrafo 1.1.

Ai fini della analisi del contesto sono state inoltre prese in considerazione le informazioni ed i dati rappresentati nelle seguenti fonti (atti e Relazioni):

- Doc. XXIII – N. 17 della COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI – BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI – camera dei deputati - XVII LEGISLATURA – approvato il 23 giugno 2016;
- La relazione presentata dal Ministero dell'Interno sull'attività delle forze di polizia sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata trasmessa alla Presidenza del Consiglio di Ministri il 11 febbraio 2016 che offre un quadro generale con riferimento all'anno 2014;
- La Relazione presentata dal Ministero dell'Interno alla Camera dei deputati il 12 luglio 2016 relativa al secondo semestre 2015 sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia;
- Le mafie liquide in Veneto - Forme e metamorfosi della criminalità organizzata nell'economia regionale, maggio 2016, Il Quaderno di Ricerca a cura di Unioncamere Veneto;
- Il Rapporto annuale 2016 Unioncamere Veneto sulla situazione economica del Veneto;
- L'intervento del Presidente della Corte di Appello di Venezia il 30 gennaio 2016 alla inaugurazione dell'Anno giudiziario;
- Eventi verificatosi nel 2016 in aziende che operano nel settore del riciclo e smaltimento dei rifiuti documentati dalla stampa locale;
- TERZO RAPPORTO TRIMESTRALE SULLE AREE SETTENTRIONALI, PER LA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO MAFIOSO – Osservatorio sulla criminalità organizzata – Università degli studi di Milano;

- Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29 aprile 2015 - Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali. Decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche e integrazioni e Legge regionale n. 3 del 2000 e successive modifiche e integrazioni. (Proposta di deliberazione amministrativa n. 91).

Nell'ambito del contesto esterno, si sono considerate sulla base delle fonti citate le informazioni ed i dati relativi a fattori e circostanze che in relazione alle attività ed ai servizi svolti dalla società nell'ambito della propria organizzazione e deputazione e nei rapporti con i portatori di interessi esterni, possono favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno, nell'ambito del territorio ove essa opera.

Si è preso quindi in considerazione il territorio della Regione Veneto ed in particolare la città Metropolitana di Venezia e la Provincia di Treviso.

Il Veneto è geograficamente collocato in prossimità di aree di confine interessate da cospicui flussi migratori. Inoltre, gli importanti snodi, quali il porto di Venezia-Marghera, l'aeroporto internazionale di Venezia-Tessera "Marco Polo", si prestano anche alla commissione di reati a carattere transnazionale (traffici di droga, di tabacchi lavorati esteri, di rifiuti, tratta di esseri umani, transito di merce contraffatta). È, altresì, interessata da attività delinquenziali di natura predatoria (furti e rapine perpetrate in danno di istituti di credito, uffici postali, esercizi commerciali ed abitazioni), peraltro favorite dal diffuso benessere economico. Il territorio, considerata l'elevata propensione imprenditoriale e la sua posizione geografica, catalizza gli interessi della criminalità organizzata, sia autoctona che straniera, anche ai fini del riciclaggio e del reinvestimento in attività economiche dei profitti illeciti realizzati.

.Per quanto riguarda la Città Metropolitana di Venezia, le attività di polizia hanno, consentito di documentare la presenza di soggetti riconducibili a organizzazioni criminali siciliane, calabresi e campane.

Nella Regione emerge, in particolare la perpetrazione di reati nel settore della pubblica amministrazione quali truffe finalizzate all'evasione delle imposte, indebita concessione di erogazioni pubbliche, abuso d'ufficio, turbata libertà degli incanti e bancarotta fraudolenta.

La prosperità economica del territorio ha attratto, nel tempo, gli interessi della criminalità organizzata anche ai fini del riciclaggio e del reinvestimento in attività economiche dei profitti illeciti.

E stata registrata l'operatività sul territorio di elementi riconducibili a soggetti calabresi responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere di tipo mafioso.

Nel corso della riunione tenutasi in Prefettura in data 16 febbraio 2016, relativamente agli elementi di valutazione ed analisi del contesto territoriale della provincia, forniti per consentire agli Enti Locali l'aggiornamento dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, conformemente alle indicazioni integrative fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, è stato evidenziato come l'ambito dei contratti pubblici costituisca una delle aree più esposte non solo ai tentativi di infiltrazione delle mafie, ma anche alle interferenze e pressioni

dei comitati d'affari e della criminalità comune. In tale contesto, è stata rimarcata l'importanza del Protocollo d'intesa, sottoscritto in data 7 settembre 2015, tra le Prefetture del Veneto, la Regione Veneto, UPI e ANCI, il cui ambito operativo è stato ampliato oltre il tradizionale campo delle infiltrazioni mafiose, per farne un mezzo di prevenzione di portata più generale, capace di interporre efficaci barriere contro le interferenze illecite nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Sono state introdotte, infatti, accanto alle tradizionali clausole antimafia, delle pattuizioni tese a rafforzare gli impegni alla trasparenza e alla legalità, pure in ambiti non strettamente riconducibili ai rischi di aggressione da parte del crimine organizzato.

Nello specifico, sono state previste apposite clausole volte a riconoscere alla Stazione appaltante la potestà di azionare la clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 C.C., ogni qualvolta l'impresa non dia comunicazione del tentativo di concussione subito, risultante da una misura cautelare o dal disposto rinvio a giudizio nei confronti dell'amministratore pubblico responsabile dell'aggiudicazione, nonché la possibilità per la Stazione appaltante di attivare lo strumento risolutivo in tutti i casi in cui, da evidenze giudiziarie consolidate in una misura cautelare o in un provvedimento di rinvio a giudizio, si palesino accordi corruttivi tra il soggetto aggiudicatario e l'impresa aggiudicataria. E' stata evidenziata altresì l'esigenza che gli Enti Locali assicurino il costante monitoraggio di tale fenomeno, a difesa dell'economia legale e della trasparenza dell'azione amministrativa, atteso che l'attività criminosa spesso si nasconde dietro appalti regolari sotto il profilo formale, oggetto di ripetute e continue variazioni in corso d'opera, che potrebbero essere sintomatici della sussistenza di concrete situazioni di illecità. Particolarmente significativi sono stati i contributi offerti dal Procuratore Regionale presso la Corte dei Conti del Veneto, che ha sottolineato l'importanza di assicurare, in un'ottica di collaborazione preventiva, la circolarità continua e tempestiva del flusso informativo tra gli Enti Locali e la Procura, allo scopo di contrastare sul nascere eventuali episodi di corruzione, che danneggiano gravemente le risorse della collettività.

Anche il Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Venezia ha evidenziato che i fenomeni corruttivi, oltre a destare grande allarme e preoccupazione, costituiscono un freno all'economia del Paese, significando la necessità di garantire una maggiore trasparenza e semplificazione delle procedure, un costante monitoraggio dei settori ritenuti più a rischio, la rotazione degli incarichi dirigenziali, facendo attenzione a quelle possibili situazioni di incompatibilità, cui verrebbero a trovarsi i funzionari posti a capo di tali uffici, anche se non rientranti nei casi previsti dalle specifiche disposizioni normative, l'adozione poi di misure organizzative tali da garantire una maggiore condivisione e corresponsabilità delle scelte, da assumere con il coinvolgimento di più dirigenti per evitare accentramenti di potere in capo ad un solo soggetto.

Dalla lettura del Doc. XXIII – N. 17 della COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD

ESSE CORRELATI – BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI – camera dei deputati - XVII LEGISLATURA – approvato il 23 giugno 2016 , essendone stata interessata anche Veritas spa merita di essere sottolineata “una indagine molto importante e complessa, di cui al procedimento penale n. 3077/12 r.g.n.r. - mod. 21 (doc. 258/4), che vede coinvolto un dirigente regionale, nella consumazione dei reati di peculato, di abuso d’ufficio, di falso, funzionali alla consumazione di reati ambientali da parte di imprenditori che gestivano impianti di trattamento di rifiuti, fino ad arrivare alla costituzione da parte dello stesso di un’associazione per delinquere, che gli serviva per veicolare la sua attività illecita, che partiva dall’interno della struttura regionale, da lui presieduta.” “ Invero,, ha potuto consumare in modo continuativo tanti reati contro la P.A. avendo cumulato sulla sua persona, contemporaneamente e per circa quindici anni (dagli inizi degli anni 2000 fino al 2014) un numero incredibile di incarichi apicali e, in particolare, l’incarico di dirigente generale della direzione tutela ambiente della regione Veneto, di vicepresidente della Commissione tecnica regionale ambiente (CTRA), di vicepresidente della Commissione regionale di valutazione di impatto ambientale e, da ultimo, l’incarico di dirigente regionale della sezione energia” .

Come emerge dal discorso inaugurale del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia quanto ai delitti contro la Pubblica amministrazione, “sono state 2.884 le iscrizioni di delitti contro la P.A. nell’anno giudiziario 2014/2015, con una netta **diminuzione** del - 28,6% rispetto all’anno precedente (4.042). Nello specifico, sono in diminuzione del 27% le iscrizioni dei reati di corruzione (da 122 a 89) così come si registrano una diminuzione del 40% per la concussione (da 45 a 27 iscrizioni), un lieve aumento del 6,5% per il peculato (da 261 a 278) e un incremento molto consistente (nella misura del 100%) per i reati di malversazione a danno dello Stato e indebita percezione contributi (da 107 a 214). Si registra, infine, un significativo aumento delle iscrizioni per i reati di attività terroristiche (da 12 a 22).”

“Come segnalato dalla Procura della Repubblica di Venezia, l’aumento o la diminuzione dei diversi tipi di reato nei confronti della Pubblica Amministrazione dipende il più delle volte dalla efficacia dell’attività di Polizia e dall’attuale situazione economica del Paese piuttosto che da una sostanziale modifica della criminalità operante sul territorio. La stessa Procura veneziana segnala alcuni procedimenti per reati di corruzione di rilevante entità e, tra questi, il c.d. “procedimento Mose”, che ha consentito l’emersione di uno dei più rilevanti casi di sistema corruttivo tra quelli accertati negli ultimi anni nel nostro Paese, con costituzione di fondi neri, a volte accreditati all’estero, implicazioni e responsabilità di politici amministratori locali ed, altresì, di funzionari esponenti di punta delle pubbliche istituzioni.”

Per la Procura della Repubblica di Venezia, la variazione negli anni della quantità dei diversi tipi di reati iscritti nei confronti della Pubblica Amministrazione dipende il più spesso dall’efficacia dell’attività di Polizia o dalle capacità economiche piuttosto che da una sostanziale modifica della criminalità operante sul territorio.

Dal Rapporto “Le Mafie Liquide in Veneto”, Unioncamere Veneto, emerge che nel Veneto è annoverato tra le regioni dove i gruppi mafiosi ripuliscono e riciclano i proventi delle attività illegali, investendoli ed incrociando gli interessi degli imprenditori in crisi, in particolare nei settori degli appalti pubblici, ma anche tra gli altri dello smaltimento illecito dei rifiuti, energie rinnovabili, sanità, compro-oro e quello della filiera agroalimentare (la più proficua attualmente).

Dalla stampa locale si apprende che nel 2016 si sono verificati i seguenti eventi di incendi di aziende che trattano rifiuti, le cui cause sembrano essere ancora al vaglio degli investigatori:

Descrizione evento	Descrizione evento e Comune	data
incendio presso la Nek	incendio doloso azienda di rifiuti di Moneselice	ott-16
incendio presso la Fe.Mar	incendio doloso azienda di rifiuti di Caorle	set-16
Incendio presso la Nuova Ecologia 2000	incendio doloso azienda di rifiuti di Fossò	lug-16

Ci si riserva un aggiornamento dell'analisi sulla base di eventuali più recenti fonti ed in particolare di eventuali elementi e fattori che potranno essere forniti dalla Prefettura territorialmente competente ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 co. 6 della L. 190/2012.

Dalla lettura del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali del Veneto si individuano gli indirizzi e le previsioni in materia di impiantistica di avvio a recupero dei rifiuti e di smaltimento.

Il contesto esterno è altresì caratterizzato dagli stakeholder di Ecoprogetto come di seguito identificati per attività omogenea:

- Soci pubblici;
- Soci privati;
- Principali clienti (p.e. clienti con contratti attivi per il conferimento rifiuti di terzi);
- Principali fornitori (p.e. fornitori con contratti passivi per smaltimento rifiuti e smaltimento rifiuti intermediati);
- Consorzi di Filiera;
- Enti di controllo (Enti locali, Autorità di Bacino Venezia Ambiente; Città Metropolitana di Venezia; Regione Veneto);
- NAS; NOE; ASL; Guardia di Finanza, ARPAV, ANAC.....;
- Enti di certificazione;
- Organizzazioni sindacali dei lavoratori.
- Istituti di Credito.

Ci si riserva un aggiornamento della analisi sulla base di eventuali più recenti fonti ed in particolare di eventuali ulteriori elementi e fattori.

Quanto al contesto esterno si ritiene comunque opportuno un accenno alle possibili evoluzioni dello stesso anche in considerazione dei mutati scenari normativi economici e politici nell'ambito in particolare dei servizi pubblici locali.

2.3 Analisi del contesto interno

Il contesto interno è l'ambiente interno nel quale la società opera nel conseguimento dei propri obiettivi.

L'analisi del contesto interno verte sugli aspetti legati alla organizzazione e alla gestione operativa a livello di complessità della Società ed in particolare coinvolge i seguenti fattori la governance – organi di indirizzo, struttura organizzativa, i ruoli e le responsabilità, le politiche, strategie, obiettivi, risorse, conoscenze, sistemi e tecnologie, qualità e quantità del personale, cultura organizzativa con particolare riferimento alla cultura dell'Etica, sistemi e flussi informativi e processi decisionali (sia formali che informali) relazioni interne ed esterne.

Parte del contesto interno è già stato illustrato nei paragrafi 1.3 “La Società - i soggetti coinvolti nell'attività di prevenzione e controllo della corruzione e ruoli nella strategia di prevenzione”.

L'organo di indirizzo è costituito dal Consiglio di Amministrazione composto da tre membri designati dall'Assemblea dei Soci (Veritas S.p.A., Asvo S.p.A., Bioman S.p.A., Agrilux Srl), tra i quali è nominato il Presidente.

La società ha nominato un Amministratore Delegato con poteri e deleghe gestionali, che riveste anche la carica di Direttore Generale, ed è un dirigente della Capogruppo Veritas in distacco funzionale presso Ecoprogetto Venezia.

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri dei quali uno con funzioni di Presidente. La società si è dotata del MOG ex D.lgs. 231/2001 ed ha nominato l'Organismo di Vigilanza composto da tre membri dei quali uno con funzioni di Presidente.

La Società di revisione è la Ernst & Young S.p.A.

La società ha nominato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il personale della società alla data del 31.12 2016 è costituito da n. 51 dipendenti, tra i quali non vi sono dirigenti.

La società per quanto riguarda la qualità del personale applica programmi di formazione generale e specifica e mirati per settori oltre a quelli già istituiti ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/2008;

Quanto alla cultura organizzativa, con particolare riferimento a quella dell'Etica, come detto la società si è dotata da tempo del MOG ex D.lgs. 231/2001 e con il sistema di controllo interno attua programmi di formazione sul codice Etico e sulla prevenzione alla corruzione; tale formazione è

stata erogata nell'anno 2016, nel 2017 e seguenti sarà richiamata con interventi formativi di varia natura.

Le politiche, le strategie, gli obiettivi, della società e del gruppo sono descritti nei documenti fondamentali e strategici, quali i Bilanci, i Piani Industriali, i Budget, gli Organigrammi approvati dal Consiglio di Amministrazione e dalla Assemblea dei Soci, nell'ambito comunque della disciplina normativa applicabile alla società.

La società si è dotata inoltre di regolamenti e procedure approvati dagli organi competenti, in coerenza con il sistema di controllo interno, il MOG ed il sistema di qualità, indicati quasi integralmente anche nel sito della società www.ecoprogettovenetia.it – sezione Trasparenza – sottosezione Altri contenuti e regolamenti.

I flussi informativi interni ed esterni sono gestiti dalla società attraverso un sistema di protocollazione informatico (IRIDE) che produce una registrazione non alterabile, e di distribuzione della documentazione cartacea ed informatica, nel rispetto della struttura organizzativa vigente.

I flussi di informazione sono assicurati internamente anche da periodici Comitati di Direzione con cadenza mensile, i cui contenuti vengono verbalizzati.

Per quanto concerne i flussi informativi con i fornitori di beni servizi ed opere - operatori economici questi sono descritti nei regolamenti e nelle procedure aziendali pubblicati nel sito internet della società ed ai sensi delle vigenti disposizioni del codice dei contratti pubblici per quanto applicabile alla società, ed opera con fornitori iscritti alla White list, che non possono più mantenere la qualifica di fornitori nel caso di perdita di tale requisito.

Il Consiglio di Amministrazione ha delegato specifici poteri gestionali all'Amministratore Delegato, il quale a sua volta ha provveduto a conferire ad alcuni quadri della società deleghe afferenti specifiche attività gestionali e/o quelle connesse alla funzione ricoperta nell'ambito della struttura organizzativa, al fine di garantire la migliore gestione ed operatività di ciascuna area.

La società dispone inoltre di strumenti informatici nella gestione di molteplici processi ed in particolare ha adottato un sistema gestionale integrato SAP ERP completamente informatizzato e trasversale, per quanto attiene la gestione delle attività aziendali, inclusi acquisti e finanza, che prevede una catena di autorizzazioni al rilascio per le spese di qualsiasi importo.

Si utilizza Winsm@rt, Winpes per la gestione dei flussi dei rifiuti.

Il software proprietario SGI per la gestione delle manutenzioni e del magazzino del CSS - Machine Rescue (su base microsoft).

Il software proprietario SAPI per la gestione produzione CSS.

Per la gestione degli approvvigionamenti sopra la soglia dei 40.000,00 euro, Ecoprogetto Venezia si avvale inoltre del service della Direzione Approvvigionamenti della Capo Gruppo Veritas, che utilizza anche un sistema di gestione degli approvvigionamenti on-line, per la partecipazione a gare e procedure ad evidenza pubblica telematiche (Piattaforma acquisti) ed un sistema informatizzato dell'Albo Fornitori di Veritas spa per la fornitura di beni e l'esecuzione di servizi, lavori e servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura.

Si evidenzia che nel corso del 2016 è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione una nuova struttura organizzativa che tiene conto delle dimissioni del Direttore Operativo e sviluppo impianti/Responsabile Tecnico. Le responsabilità sono state affidate ad interim, stante la possibile evoluzione organizzativa concernente l'ingresso della partecipazione privata nella società, al Responsabile flussi e logistica, comportando un accentramento di più responsabilità in capo ad un solo funzionario.

Ecoprogetto Venezia Srl ha affidato a Veritas Spa attività di service fra i quali:

- Amministrazione del Personale/Gestione Risorse Umane/Contenzioso lavoro e Disciplina;
- Approvvigionamenti;
- Amministrazione/Finanza;
- Assistenza legale;
- Commerciale;
- Gestione Sistemi Qualità e Ambiente;
- Conformità al D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.;
- DPS - Conformità al D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.;
- Prevenzione e Protezione dai rischi (SPP) - gestione degli adempimenti di cui al D.lgs. 81/2008;
- Sorveglianza Sanitaria;
- Sistemi Informativi - Infrastrutture Tecnologiche.

Tale affidamento comporta, ai fini della prevenzione della corruzione, un'ampia attività di controllo diretto, da parte di Veritas Spa, delle attività svolte da Ecoprogetto Venezia Srl e garantisce il rispetto delle procedure di gruppo adottate da entrambe le società, fermo restando che la responsabilità ricade nella società.

La Società applica per il personale il vigente CCNL dei Servizi Ambientali ed ha adottato altresì i seguenti regolamenti:

- Codice Disciplinare;
- Regolamento Reclutamento del personale;
- Regolamento trasferite rimborsi spese
- Regolamento utilizzo sistema informatico
- Regolamento adempimenti privacy
- Regolamento di Accesso agli atti
- Procedura accesso del pubblico alle informazioni ambientali
- Procedura Disciplinare
- Regolamento e procedura acquisti in economia;
- Regolamento per l'uso delle autovetture aziendali;
- Regolamento tirocini formativi e di orientamento
- Regolamento di Audit.

- ❑ Regolamento per il conferimento di incarichi esterni;

È inoltre a conoscenza di:

- ❑ DIRETTIVA in materia di composizione e compensi degli organi amministrativi e di controllo delle società controllate da VERITAS S.p.A.
- ❑ Regolamento per l'attività di verifica e validazione di progetti per appalti di lavori di VERITAS S.p.A. (del cui service Approvvigionamenti si serve nell'ambito di rapporto convenzionale);
- ❑ Regolamento per l'istituzione e la gestione di un elenco operatori economici e di un sistema di qualificazione ai sensi art. 232 del Dlgs 163/06 per l'esecuzione dei lavori pubblici (del cui service Approvvigionamenti si serve nell'ambito di rapporto convenzionale);
- ❑ Regolamento per il conferimento di incarichi relativi ai lavori interni al gruppo VERITAS.

ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l. si è dotata di un Regolamento del personale – Gruppo Veritas, redatto ai sensi del D.L. 112 del 25.06.2008, art. 18 e successiva legge di conversione, dell'art. 3bis, co. 6, del D.L. 13.08.2011, n. 138 e successiva legge di conversione nonché delle disposizioni in materia contenute dalla Legge n.147 del 27.12.2013 (c.d. Legge di Stabilità 2014).

E' stato inoltre redatto il "Regolamento in materia di conferimento di incarichi", approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Il personale dirigente e i quadri hanno compilato una specifica sottoscrizione relativa alle parti correlate.

La gestione delle risorse finanziarie è demandata al Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale di Ecoprogetto, mediante il service di Veritas Spa, utilizzando il Sw SAP per la gestione del sistema di autorizzazioni sulla gestione della spesa con relativa previsione di rendicontazione.

La politica finanziaria e le altre attività di gruppo sono concentrate con la CAPOGRUPPO, anche se il Direttore Generale, in qualità di Dirigente Veritas, partecipa ai Comitati di Direzione della Capo Gruppo.

Si evidenzia infine che nel 2015, con il supporto anche di un parere legale, confermato a seguito della novazione del Codice degli Appalti con ulteriore parere del giugno 2016, il Consiglio di Amministrazione di Ecoprogetto ha definito come la Società **non sia più tenuta al rispetto delle norme di evidenza pubblica nell'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture**. Questo in virtù dell'evoluzione del quadro in cui agisce Ecoprogetto, non più titolare di affidamento diretto da parte di Veritas a seguito dell'aggiudicazione dei "Contratti d'appalto per servizi di trattamento rifiuti urbani e/o assimilati e/o speciali e/o liquidi prodotti dalle società del Gruppo VERITAS", discendenti da Accordo quadro senza successivo confronto competitivo (gestito attraverso "Avviso volontario per la Trasparenza preventiva ai sensi della Direttiva 2004/18/CE" da Veritas stessa, rif. Bando GUCE n. 2015/S 032-054972 del 14/02/15 e del bando GURI Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 29 del 09/03/15), con durata dal 01 maggio 2015 al 30 aprile 2019.

In seguito a tale affidamento, Ecoprogetto Venezia Srl **ritiene che le attività svolte rientrano prevalentemente in regime di economia di mercato, fermo restando il ruolo strategico della**

Società nello svolgere le attività affidate sia per Veritas Spa che per Asvo Spa ed Alisea Spa.

In seguito a tale affidamento, per impegnarsi a rispettare i principi di economicità, efficacia, correttezza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza nella scelta dei fornitori e nell'aggiudicazione dei contratti, nella seduta di CdA del 29 aprile 2016 è stato pertanto adottato, su indirizzo della CAPO GRUPPO, il Regolamento **Regolamento per la Gestione degli Approvvigionamenti di Beni e Servizi di Gruppo** e l'allegato **Regolamento per i settori aziendali e società non tenute a rispettare le norme sull'evidenza pubblica negli appalti.**

Quindi nelle procedure di acquisizione, l'azienda non emette più CIG (codici identificativi gara) per definire gli affidamenti pur garantendo l'applicazione dei principi sulla trasparenza e sull'anticorruzione.

Pertanto, ai fini del presente piano, si tiene conto principalmente delle attività svolte da Ecoprogetto per le società del Gruppo Veritas, considerato che è comunque obiettivo della Società operare in un ambito di massima trasparenza e di applicazione di regole generali di gestione della prevenzione della corruzione oltre che in via prudenziale in attesa che si stabilizzi il quadro delle normative applicabili alla società.

2.4 La valutazione analisi del rischio

Il processo di gestione del rischio di corruzione è lo strumento finalizzato alla riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi; la pianificazione mediante l'attuazione del PTPC è il mezzo per attuare la gestione del rischio.

La metodologia utilizzata nel Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001 adottato da ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l. deve essere aggiornata anche in seguito dell'emissione delle nuove norme UNI ISO 37001/2016, "Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione - Requisiti e guida all'utilizzo" le quali forniscono ulteriori indicazioni per l'analisi del rischio e per l'individuazione di attività e misure che le società possono prevedere per la prevenzione della corruzione.

Il PNA, individua le seguenti aree/attività di rischio comuni e obbligatorie e ricorrenti:

- Area relativa alla acquisizione e progressione del personale
- Area relativa all' affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal d.lgs. n. 163 del 2006 ove applicabile per la Società.
- Area relativa all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- Area relativa all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

ANAC nella determinazione n. 12 del 2015 ha individuato alcune altre aree con alto livello di probabilità di eventi rischiosi ai quali anche Veritas potrebbe essere esposta ed in particolare le aree relative allo svolgimento di attività di:

- ❑ - gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- ❑ - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- ❑ - incarichi e nomine;
- ❑ - affari legali e contenzioso.

Le aree nell'ambito delle quali si esercitano attività e processi a rischio sono state analizzate e mappate con valutazione e trattamento, occorrendo, del rischio nell'ambito del MOG, tranne che per l'area GESTIONE TRASPORTI MARITTIMI al momento non ancora analizzata data la recente acquisizione del ramo d'azienda.

I verbali del Team di audit sono oggetto di verifica da parte del RPCT e dell'O.d.V., le tematiche risultate particolarmente significative vengono approfondite in sede di riunioni dell'O.d.V., alle quali partecipa il RPCT.

Dall'analisi dei report si evidenziano le carenze relative all'organizzazione, alla documentazione, ai sistemi informativi che sono quindi utili per la riprogettazione del sistema di gestione, delle strutture organizzative, dei piani di formazione. Tali attività possono divenire oggetto degli obiettivi dei Responsabili a vario titolo.

L'entrata dei soci privati potrebbe aumentare il rischio del conflitto di interesse in capo ad amministratori che siano titolari anche di interessi in altre società e enti di diritto privati (osservazione delibera Anac 831/2016 pag. 35).

La mappatura dei comportamenti corruttivi nelle aree di Ecoprogetto Venezia Srl sarà comunque oggetto di ulteriori analisi nel corso del 2017-2019, ad integrazione del MOG, da effettuarsi eventualmente anche secondo i criteri UNI ISO 37001/2016 e sulla base anche delle verifiche periodiche effettuate e delle segnalazioni pervenute.



3 MISURE DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO

Le Misure di prevenzione e riduzione del rischio si classificano in:

- ❑ misure obbligatorie, la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative;
- ❑ misure ulteriori, la cui applicazione pur non essendo obbligatorie per legge, deriva dal loro inserimento nel P.T.P.C.

Inoltre possono essere previste misure di carattere trasversale che possono essere obbligatorie o ulteriori.

Tra le misure di carattere trasversale si segnalano a titolo di esempio:

- ❑ la trasparenza;
- ❑ l'informatizzazione dei processi.

3.1 Analisi del contesto interno: misure attuate nel corso del 2016

Nel corso del 2016 sono state adottate le seguenti principali misure previste nel PTPC 2016-2018:

- Messa a regime di un sistema informatico elaborato in coerenza con la determina ANAC n. 6/2015 “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. Whistleblower)” per Tutela del dipendente che effettua segnalazione di illecito (c.d.. Whistleblower);
- Erogazione di corsi di formazione in house in materia di prevenzione della corruzione a tutto il personale aziendale;
- Avvio della programmazione triennale degli acquisti, così come previsto dal vigente regolamento.

3.2 Misure obbligatorie

ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l. ha adottato ed adotta le misure previste dalla legge e dal PNA applicabili alle società pubbliche ed in particolare il Codice Etico, Programma triennale per la trasparenza e l'integrità allegato sub I al presente piano, fermo restando che al momento della redazione del presente piano si è in attesa delle linee guida ANAC ed in particolare quelle di adeguamento al Decreto legislativo 97/2016 e della determina ANAC n 8 del 2015.

Sono inoltre adottate le misure obbligatorie di seguito descritte.

3.2.1 Verifica della insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013

In attuazione della delega contenuta nei commi 49 e 50 dell'articolo 1, della L. 190/2012 il Governo ha adottato il decreto legislativo 39/2013 nel quale sono contenute, tra le altre, anche le norme in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Prima di esaminare le norme di interesse per Ecoprogetto occorre preliminarmente precisare che secondo quanto previsto dall'art. 1 del D.Lgs. 39/2013 sono enti di diritto privato in controllo pubblico, *“le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi”*.

Il decreto legislativo da ultimo citato ha quindi distinto i casi di inconferibilità dai casi di incompatibilità.

L'inconferibilità rappresenta la preclusione per il soggetto conferente, a conferire l'incarico di dirigente e/o di responsabile amministrativo di vertice qualora ricorrano talune condizioni previste dal decreto citato di cui in appresso, con particolare riferimento alle società, a pena di nullità dell'incarico conferito.

L'incompatibilità invece non rende nullo l'incarico conferito tuttavia obbliga il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e lo svolgimento dell'incarico e/o delle attività per le quali sussiste l'incompatibilità.

I casi di inconferibilità che riguardano gli enti di diritto privato in controllo pubblico partecipate da enti locali, sono contenuti nell'art. 3 comma 1 lett. c), d), e) e nell'art. 7 comma 2 lett. d) del D.Lgs. 39/2013.

- ❑ La prima norma prevede che a coloro i quali sono stati condannati con sentenza, anche non passata in giudicato, per i reati contro la pubblica amministrazione non possano essere conferiti incarichi Dirigenziali, di Amministratore e di Direttore Generale.
- ❑ La seconda norma prevede che a coloro i quali nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune, ovvero a coloro i quali nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro i quali siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni, non possono essere conferiti gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Le cause di incompatibilità per quanto concerne le Società sono regolate dagli artt. 9 comma 2, 12 comma 1 e 4, 13 comma 1 e 4 del D.Lgs. 39/2013 (Per l'interpretazione dell'art. 12 comma 4 lett. c) si richiama la delibera 47/2013 della CIVIT ora ANAC, secondo la quale la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico ivi prevista coincide con la carica di presidente con delega e di amministratore delegato).

- ❑ L'incarico di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.
- ❑ Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.
- ❑ Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:
 - ❑ con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
 - ❑ con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
 - ❑ con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.
- ❑ Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.
- ❑ Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

Ecoprogetto verifica la sussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità mediante la presentazione e sottoscrizione da parte del soggetto interessato di una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e ss. del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Verifica inoltre la veridicità delle dichiarazioni presso l'Anagrafe Amministratori locali e regionali nel seguente sito: <http://amministratori.interno.it/amministratori/ServletNomeReg>, verifica altresì a tal fine i carichi pendenti ed i casellari giudiziari presso la Procura della Repubblica competente e mediante sistemi informatizzati di ricerca dei dati nel web.

Inoltre la Società si è dotata di atti che regolamentano gli incarichi quali il Regolamento del Personale di Gruppo (aggiornato in data 18.02.2016) nonché tra l'altro disposizione n. 25 del 30.11.2016.

In particolare sono state definite le modalità di:

Gestione delle commissioni di gara per BENI E SERVIZI (PROT. N. 76895/961-13 del 29/11/2013)
Gestione della verifica sulla incompatibilità degli incarichi ai professionisti in materia di appalti e lavori (MODELLO A1 – dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000).

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione dovranno essere inviate al Direttore Generale di Ecoprogetto prima del conferimento dell'incarico e successivamente dovranno essere presentate annualmente entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il soggetto al quale sono stati conferiti gli incarichi e durante la pendenza degli stessi avrà l'obbligo di segnalare l'eventuale insorgere di cause di inconferibilità e/o incompatibilità al Direttore Generale e al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione.

Tutte le dichiarazioni dovranno poi essere trasmesse al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione che ha il compito di effettuare le relative verifiche.

Il RPCT provvede controllare l'avvenuta sottoscrizione e pubblicazione delle dichiarazioni rese, mediante accessi nel sito internet della società, Società Trasparente nelle sezioni dedicate.

Il RPCT provvede semestralmente alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti tenuti mediante richiesta dei certificati penali e dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica competente e mediante sistemi informatizzati di ricerca dei dati nel web in particolare presso l'Anagrafe Amministratori locali e regionali nel sito <http://amministratori.interno.it/amministratori/ServletNomeReg>.

Le dichiarazioni sono pubblicate nel sito internet della Società nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente.

Qualora dalle dichiarazioni rese emerga la sussistenza di cause di inconferibilità la Società si asterrà dal conferire l'incarico.

L'incarico comunque conferito in presenza di cause di inconferibilità sarà nullo e saranno applicate le misure sanzionatorie previste dall'art. 18 del D.Lgs. 39/2013 oltre alle misure indicate dagli art. 15 e 20 comma 5 del medesimo decreto.

Nei casi di incompatibilità avrà luogo invece la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del Responsabile della Prevenzione e della Corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente Piano all'art. 5.3 che segue, dell'insorgere della causa di incompatibilità.

Nel corso dell'anno 2017 saranno approfonditi i contenuti delle linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione di cui a determinazione ANAC n. 833 del 2016

3.2.2 La formazione

ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l. assicura specifiche attività formative rivolte al personale dipendente, anche a tempo determinato e in distacco, in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza, pubblicità, integrità e legalità.

Sarà compito del Responsabile della Prevenzione della corruzione, del Direttore Generale con il supporto della Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo di Veritas Spa, sulla base anche delle proposte dei Referenti, pianificare ed organizzare annualmente tale attività di formazione, valutando contenuti, tempistica, destinatari, modalità di somministrazione.

Un'attenzione primaria deve, inoltre, essere dedicata alla formazione del Responsabile della prevenzione della corruzione.

La Formazione in materia viene erogata inizialmente e, per quanto necessario ogniqualvolta siano apportate sostanziali modifiche al panorama legislativo specifico, ovvero qualora si verificano dei significativi cambi organizzativi aziendali, o quando intervengano modifiche al presente PTPC..

La Formazione ha come destinatari tutti i dipendenti di ogni ordine e grado nonché gli Amministratori, i Sindaci, i componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione, che sarà svolta anche da docenti esterni o mediante la partecipazione a seminari e corsi.

La formazione ha natura obbligatoria pertanto ad essa dovranno obbligatoriamente partecipare i soggetti destinatari della stessa.

L'azione formativa in tema di anticorruzione, costituirà parte integrante del programma annuale di formazione interna della Società tenendo conto che la stessa ha già svolto attività specifica sia in materia di prevenzione della corruzione, sul Modello di Organizzazione e Gestione ex d.lgs. 231 del 2001 nonché sul Codice Etico.

3.2.3 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

Al fine di prevenire fenomeni di corruzione e al fine altresì di instaurare rapporti di fiducia nelle relazioni con gli utenti con riguardo esclusivamente alle attività di pubblico interesse disciplinate dal diritto nazionale o dell'Unione Europea, il Gruppo VERITAS ha istituito uno sportello legalità dove gli utenti potranno segnalare fenomeni di corruzione che siano posti in essere da dipendenti della Società o da soggetti che, a qualsiasi titolo, hanno rapporti con la Società medesima pertanto anche da dipendenti di Ecoprogetto Venezia Srl.

Tali segnalazioni dovranno essere circostanziate e fornire elementi oggettivi.

La Società aderirà alle forme di promozione della legalità e della trasparenza che la capogruppo VERITAS S.p.A. promuoverà anche in collaborazione con organismi rappresentativi degli utenti.

Il suddetto sportello di legalità del Gruppo VERITAS è attivo con le seguenti modalità:

mediante segnalazione dell'utente, previamente contattando telefonicamente il Call Center al numero 800.466466 (da rete fissa); 199.401030 (da cellulare, tariffa variabile secondo l'operatore

e il piano tariffario) attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 17.00 o consultando il sito www.gruppoveritas.it "SPORTELLI DI LEGALITÀ":

di persona - presso uno dei centri VERITAS aperti al pubblico presso l'Ufficio protocollo di

S. Croce, 489 – 30121 - VENEZIA dalle ore 8.30 alle ore 12.30

□ Via Carducci, 5 – 30031 – DOLO dalle ore 8.30 alle ore 12.30

□ Viale Venturini, 111 – 30015 CHIOGGIA dalle ore 8.30 alle ore 12.30

utilizzando l'apposito modulo (M MOD 55 "Segnalazione Sportello di Legalità");

>**per iscritto** – inviando una **lettera** al "Responsabile della prevenzione della corruzione" presso Santa Croce, 489 – 30135 VENEZIA o presso via della Geologia, 31/1 loc. Fusina, 30176 MARGHERA - VENEZIA, o **via fax** ai numeri 041.7292150 o 041.5477290 o **via e-mail** scrivendo a responsabileprevenzionecorruzione@gruppoveritas.it (RPC di Veritas).

E' possibile scrivere direttamente una mail al Responsabile Prevenzione Corruzione di Ecoprogetto all'indirizzo prevenzione.corruzione@ecoprogettoveneziasp.it.

3.2.4 Misure sanzionatorie

I comportamenti e le fattispecie di reati considerati rilevanti dalla Legge 190/2012 saranno valutati ai fini della responsabilità disciplinare secondo quanto previsto dal Codice Disciplinare vigente e dal Modello di Organizzazione e Gestione di cui al D.lgs. 231/2001 di cui la società è dotata e con il quale il presente Piano si integra, opportunamente aggiornati.

3.3 MISURE ULTERIORI

L'Allegato 4 del P.N.A. individua un elenco esemplificativo che qui vi si richiama, di ulteriori misure che gli enti soggetti all'adozione del P.T.P.C. possono adottare, oltre alle misure obbligatorie di prevenzione del rischi.

ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l., nell'ambito anche di quanto previsto dal Modello di Organizzazione e gestione di cui al d.lgs. 231 del 2001, ha già adottato talune misure mirate a ridurre l'esercizio della discrezionalità, fornendo indicazioni generali in modo tale che ogni scostamento debba essere motivato, misure che si riserva comunque di implementare.

In particolare la società si è dotata delle ulteriori misure di seguito descritte che saranno implementate nel corso del triennio.

Nel corso dell'anno 2017 saranno adottate a potenziamento delle misure già applicate, sulla base dei suggerimenti di ANAC di cui alla determinazione n. 12, specifiche misure nell'area di rischio "contratti pubblici", in talune fasi delle procedure di approvvigionamento, fasi che sono individuate nella programmazione, nella progettazione della gara, nella scelta del contraente, nella verifica della aggiudicazione e stipula del contratto, nella esecuzione del contratto, nella rendicontazione del contratto.

In particolare nella fase di programmazione:

- Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture;
- Per servizi e forniture standardizzabili, nonché lavori di manutenzione ordinaria, adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere;
- Formalizzazione dell'avvenuto coinvolgimento delle strutture richiedenti nella fase di programmazione, in modo da assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità dell'avvenuta condivisione delle scelte di approvvigionamento.

In particolare nella fase di progettazione della "gara" :

- Obbligo di comunicare al RPCT la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale.
- Verifica puntuale da parte della Direzione Approvvigionamenti di Veritas Spa, che opera in service per EcoProgetto, della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei anche con altre società del Gruppo.
- Direttive/linee guida interne che introducano come criterio tendenziale modalità di aggiudicazione competitive in analogia alla "evidenza pubblica" ovvero affidamenti mediante "cottimo fiduciario", con consultazione preferibilmente di almeno 5 operatori economici, anche per procedure di importo inferiore a 40.000 euro.

3.3.1 Comitato di Direzione come strumento di condivisione partecipativa delle scelte.

Come già illustrato nell'esamina del contesto interno nel corso del 2016 è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione una nuova struttura organizzativa che tiene conto delle dimissioni del Direttore Operativo e sviluppo impianti/Responsabile Tecnico diminuendo il numero di soggetti coinvolti nel processo decisionale.

Nel corso del 2017 si prevede una più accurata rendicontazione da parte dei RAR nel corso di svolgimento dei Comitati di Direzione, che hanno cadenza mensile, per una maggiore condivisione partecipativa delle scelte, quanto discusso viene verbalizzato e posto agli atti aziendali.

3.3.2 Sistema obiettivi legati anche all'attuazione della legalità e della trasparenza

La Società ha adottato, in accordo con la capo gruppo VERITAS, un sistema di retribuzione incentivante legata al raggiungimento di specifici obiettivi in particolare per quadri e gli impiegati direttivi.

Con decorrenza dall'anno 2016, per quanto riguarda Quadri e Personale Direttivo, tra gli obiettivi individuali e condivisi, si è previsto e si prevede l'inserimento di specifici obiettivi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, quali in particolare il rispetto degli obblighi di cui alla l. 190/2012, d.lgs. n. 33/2013, d.lgs. 39/2013 per quanto applicabili e del PTPC ed in particolare quanto alla attuazione delle misure di prevenzione, previste nel presente PTPC ed altresì sistemi di rendicontazione al RPCT sullo stato di attuazione delle misure stesse .

3.3.3 Rotazione del Personale

Date le ridotte dimensioni della Società non si prevede di attuare politiche di rotazione ai fini della prevenzione della corruzione.

Si prevede comunque che nel corso del 2017 verrà riproposta una riorganizzazione aziendale, tenuto conto della nuova composizione societaria della Società, e dall'avvio dell'attuazione delle strategie aziendali di sviluppo anche in termini di riorganizzazione impiantistica.

ANAC peraltro ritiene che qualora “ *non sia possibile utilizzare la rotazione come misura di prevenzione contro la corruzione, le amministrazioni sono tenute a operare scelte organizzative, nonché ad adottare altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi, quali a titolo esemplificativo, la previsione da parte del dirigente di modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando così l'isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza “interna” delle attività o ancora l'articolazione delle competenze, c.d. “segregazione delle funzioni”.*

Ecoprogetto Venezia Srl prevedere come misura alternativa alla rotazione azioni per la massima condivisione delle fasi procedurali, quale **l'aumento della frequenze del comitato di direzione** per la messa a fattor comune dei procedimenti in corso e la verbalizzazione degli incontri.

La struttura organizzativa e le procedure interne della società sono orientate ad una articolazione delle competenze con la segregazione delle funzioni in modo tale che vengano attribuiti a soggetti diversi compiti per istruire le attività, adottare le decisioni, attuare le decisioni prese, effettuare verifiche.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal Modello di Organizzazione e Gestione di cui al d.lgs. 231/2001 e di cui al relativo punto 9, il Dirigente e/o il funzionario nei confronti del quale sia iniziato un procedimento penale per reati contro la pubblica amministrazione commessi nell'ambito della struttura a capo del quale sono posti dovranno essere trasferiti ad altro incarico, all'interno della società o in altre società del gruppo.

3.3.4 Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di conflitto di interesse e quanto previsto dall'art. 4.3.3 del Codice etico, ciascun Amministratore, Sindaco, Dirigente e/o ciascun Funzionario competente ad assumere decisioni, anche nelle forme di un atto amministrativo e/o contrattuale, ha l'obbligo di astenersi dall'assumerle nel caso in cui sia portatore di interessi propri, ovvero di suoi parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o

gerente o dirigente, che sono in conflitto, anche solo potenziale, con gli interessi che devono essere tutelati mediante la decisione da assumere.

Il soggetto che si trova nella situazione di conflitto di interesse deve astenersi dall'assumere la decisione e darne comunicazione all'organo di appartenenza e/o al proprio superiore gerarchico.

L'organo di appartenenza o il superiore gerarchico esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire sollevando dall'incarico l'interessato oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attività da parte dell'interessato medesimo.

Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall'incarico esso potrà essere affidato dal superiore gerarchico ad altro dipendente ovvero potrà avocare a sé l'assunzione della decisione.

E' inoltre stata pubblicata sul portale aziendale la documentazione relativa alle c.d. "parti correlate":

- ❑ "parti correlate modulistica indagine periodica" trasmessa con mail a tutto il personale Dirigente/Quadro e con funzioni direttive (7° e 8° livelli) al fine di ricevere riscontro in materia;
- ❑ "parti correlate assunzioni" dovrà essere fatto sottoscrivere all'assumendo SOLO NEL CASO di assunzione a tempo indeterminato (anche nel caso di stabilizzazioni e/o trasformazioni da precedenti rapporti a termine ovvero nel caso di internalizzazioni di servizi o di assunzioni ex novo di personale da aziende in crisi);
- ❑ "parti correlate passaggio di livello" deve essere fatto sottoscrivere al personale, attualmente in forza, nel caso in cui – a seguito di percorso di carriera – questo venga inquadrato a livello direttivo (7° o 8° livello)

la documentazione viene archiviata nella cartella personale del dipendente (a parte quella risultante da indagine che verrà raccolta direttamente dalle Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo).

Saranno effettuati controlli semestrali a campione per verificare il rispetto dell'obbligo e verificare la veridicità delle dichiarazioni rese con specifici audit.

Nel corso del 2017 sarà predisposto uno specifico modulo contenente lo schema di dichiarazione per la segnalazione delle situazioni di conflitto di interesse in cui si trovi un dipendente da rendersi, da parte del soggetto interessato e da inoltrare al proprio superiore gerarchico, alle Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo ed al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

3.3.5 I protocolli di legalità

ECOPROGETTO aderisce, nell'ambito delle attività del Piano, agli specifici protocolli di legalità che predisposti dalla capo gruppo VERITAS S.p.A..

La mancata sottoscrizione del patto di legalità determinerà l'impossibilità di partecipare alle gare o comunque di contrarre con la Società.

4 MISURE TRASVERSALI

4.1 Gestione delle risorse finanziarie

La gestione delle risorse finanziarie è demandata al Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale ed alle funzioni aziendali delegate. E' stato istituito come detto un sistema di autorizzazioni sulla gestione della spesa con relativa previsione di rendicontazione attraverso il service con Veritas.

Il gruppo VERITAS sta adottando specifica procedura diretta al fine di prevenire anche in tale ambito comportamenti corruttivi, la procedura sarà poi adottata in Ecoprogetto.

5 ALTRE MISURE

5.1 Tutela del dipendente che effettua segnalazione di illecito (c.d. Whistleblower)

La legge 190 del 2012 a tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti ha introdotto l'art. 54 bis al D.Lgs 165 del 2001 il quale prevede:

- la tutela dell'anonimato;
- il divieto di discriminazione nei confronti del *whistleblower*;
- la previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54 bis D.Lgs. n.165 del 2001 in caso di necessità di disvelare l'identità del denunciante.

La finalità perseguita è di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire misure discriminatorie e conseguenze pregiudizievoli, tutelando l'anonimato anche in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Ecoprogetto, pur se la norma citata è contemplata nell'ambito del D.Lgs. 165 del 2001, per i pubblici dipendenti e pur non essendo applicabile la fattispecie alla Società ritiene di adottare analogamente dette disposizioni a tutela del dipendente che effettua la segnalazione dell'illecito, anche in coerenza con le Linee guida ANAC contenute nella determina n. 6 del 28 aprile 2015.

Le misure di tutela introdotte dalla disposizione si applicheranno alla segnalazione proveniente da dipendenti individuabili e riconoscibili.

L'identità del segnalante non può essere svelata senza il suo consenso nemmeno in sede di procedimento disciplinare, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.

Qualora la contestazione sia fondata unicamente sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. Potranno essere prese in considerazione segnalazioni anonime solo ove queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese con specificità particolari, tali da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

Le disposizioni a tutela dell'anonimato non possono comunque trovare applicazione nel caso di indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, ecc. e nemmeno nei casi in cui la segnalazione riporti informazioni false rese con dolo o colpa.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili. Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il responsabile valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto al Dirigente da cui dipende il dipendente che ha subito la discriminazione ovvero al superiore gerarchico nel caso la discriminazione sia posta in essere da un Dirigente. Il Dirigente/ e/o il superiore gerarchico, valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione. In tal caso la Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo è interessata per i procedimenti di propria competenza, valuta la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente e/o Dirigente che ha operato la discriminazione, nel quale potrà essere assistito da una delle organizzazioni sindacali alle quali abbia aderito. La denuncia è sottratta al diritto di accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della L. n. 241 del 1990.

5.2 Procedura per la gestione informatizzata

Le segnalazioni sono gestite attraverso un sistema tecnologico-informatico, le cui caratteristiche tecniche saranno specificate in apposito manuale tecnico che consentirà:

- a) la corretta identificazione del segnalante attraverso la intranet aziendale, acquisendone oltre all'identità, anche la qualifica o il ruolo;
- b) l'invio della segnalazione attraverso un modulo reso disponibile da Ecoprogetto, nel quale sono altresì specificate le modalità di compilazione e di invio della segnalazione; detto modello garantisce la raccolta di tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato;
- c) la separazione dei dati identificativi del segnalante dal contesto della segnalazione, prevedendo l'adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, in modo che la segnalazione possa essere processata in modalità anonima e rendere possibile la successiva ricostruzione dell'identità del segnalante nei soli casi consentiti;
- d) la tutela della riservatezza dell'identità del dipendente che effettua la segnalazione;
- e) la gestione delle segnalazioni in modo trasparente attraverso un iter procedurale definito e comunicato all'esterno con termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria;

- f) la tutela del soggetto che gestisce le segnalazioni da pressioni e discriminazioni, dirette e indirette;
- g) la tutela della riservatezza del contenuto della segnalazione e su eventuali soggetti segnalati e coinvolti;
- h) che le comunicazioni tra il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza ed il segnalante (identificato con il codice sostitutivo di cui alla precedente lett. c), avvengano, nel rispetto della protezione e dell'anonimato di quest'ultimo, in particolare attraverso l'applicativo tecnologico-informatico;
- i) un controllo degli accessi al sistema, ai fini del trattamento delle segnalazioni, riservato esclusivamente ai soggetti che ne hanno diritto;
- j) la gestione delle informazioni e il trasporto dei dati in rete attraverso l'adozione di un protocollo sicuro;
- k) di fornire una risposta, su richiesta del segnalante, solo alla scadenza dei termini previsti per la conclusione dell'istruttoria o consentire a quest'ultimo di verificare lo stato di avanzamento della pratica;
- l) la conservazione a norma di legge dei dati e dei documenti oggetto della segnalazione.

5.3 Procedura per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite

L'identità del segnalante verrà acquisita contestualmente alla segnalazione e gestita secondo le modalità di seguito indicate:

- a) il segnalante si accredita nell'intranet aziendale nella quale è sviluppato l'applicativo tecnologico-informatico di gestione delle segnalazioni;
- b) il segnalante invia una segnalazione compilando il modulo reso disponibile nell'intranet aziendale, e riceve, subito dopo la separazione dei suoi dati identificativi dal contesto della segnalazione da parte dell'applicativo tecnologico-informatico, un codice sostitutivo della segnalazione da parte dell'applicativo tecnologico-informatico, un codice sostitutivo utile per i successivi accessi;
- c) la segnalazione arriva direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza il quale prende in carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria. Se necessario, richiede chiarimenti e/o integrazioni al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l'adozione delle necessarie cautele;
- d) il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione. In caso contrario, valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti: dirigente della struttura cui è ascrivibile il fatto; Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo, Autorità giudiziaria; Corte dei conti; ANAC; Dipartimento della funzione pubblica;
- e) la valutazione del Responsabile della prevenzione della corruzione dovrà concludersi entro termini fissati nell'apposito atto organizzativo;

- f) il segnalante può monitorare lo stato di avanzamento dell'istruttoria accedendo al sistema di gestione utilizzando il codice identificativo ricevuto;
- g) il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza comunica, entro il termine di conclusione del procedimento, al segnalante le risultanze della sua istruttoria e gli eventuali atti e attività intraprese in merito alla segnalazione stessa;
- h) i dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono conservati a norma di legge.

Le segnalazioni ricevute a mezzo posta ordinaria, posta interna o mail, saranno gestite senza ritardi da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il procedimento di gestione delle segnalazioni dovrà essere concluso entro 90 giorni dalla data di ricezione della segnalazione.

Nel corso del 2016 è stato introdotto come previsto un sistema informatico elaborato in coerenza con la determina ANAC n. 6/2015 "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. Whistleblower)" per Tutela del dipendente che effettua segnalazione di illecito (c.d.. Whistleblower).

Nel corso del 2017 si attuerà una attività di informazione sull'utilizzo del programma emanando apposite informative ed istruzioni.

5.4 Coinvolgimento degli Stakeholder

La società provvederà nel corso della implementazione del Piano 2018-2020 a coinvolgere gli stakeholder esterni con i quali la società opera o ai quali la Società fa riferimento, sia nella fase di individuazione degli obiettivi legati anche alla prevenzione della corruzione che nella fase successiva di monitoraggio e verifica dei risultati raggiunti.

5.6 Limiti di assunzione di dipendenti pubblici

La società valuterà quali misure adottare per evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei confronti delle società.

5.7 Conservazione documenti informatici

Il D.LGS. 179/2016 ha modificato il D.LGS. 82/2005 apportando nuovi adempimenti applicabili in parte anche ai gestori di servizi pubblici quali l'obbligo della conservazione dei documenti informatici che costituiscono misura integrativa di quelle previste

Ecoprogetto valuterà se adempiere in forma volontaria a tale procedimento garantendo così una più ampia tracciabilità delle comunicazioni da e verso l'esterno.

5.8 Intensificazione dei controlli nelle aree a rischio

Nel corso del 2017 aumenteranno i controlli di audit o del RPC nelle aree a rischio.

6 TRASPARENZA

Ecoprogetto ha adottato in coerenza con le disposizioni di cui al D.lgs. 33 del 2013 ed alle linee guida i di ANAC per quanto applicabili alla stessa, il Programma triennale di trasparenza ed integrità 2016/2018, con allegato schema degli obblighi di pubblicazione, successivamente aggiornato e provvede alla pubblicazione dei relativi dati e informazioni e documenti oggetto di pubblicazione, nel proprio sito web nella sezione Società Trasparente, per quanto compatibile con la natura giuridica della società stessa e della capo gruppo che è emittente strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati divenendo Ente di Interesse Pubblico.

Ecoprogetto si attiene alle disposizioni della legge 190/2012 e dei relativi decreti attuativi, in particolare il dlgs 33/2013 e il dlgs 39/2013 e successive modifiche e integrazioni, nonché alle eventuali successive disposizioni normative e/o delle autorità preposte in materia, come detto per quanto applicabili alla società medesima, nell'ottica della implementazione dei principi di trasparenza e di integrità.

Il D.Lgs. 97/2016 ha abrogato ogni riferimento al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità indicando che la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi in obiettivi organizzativi ed individuali ed introdotto le modifiche al dlgs 33 del 2013 già descritte in premessa.

Tuttavia l'applicazione alle società pubbliche degli obblighi in materia di trasparenza e di accesso civico è demandata come indicato da ANAC a specifiche linee guida ed in particolare le Linee guida di modifica della delibera ANAC n. 8/2015 per i soggetti elencati nei punti 2) e 3) dell'art. 2 bis del DLGS 33/2013, in corso di adozione da parte di ANAC, annunciate sia nella delibera ANAC n.831/2016, che nelle Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013" di cui a delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, sia nella delibera ANAC 1310/2016 "PRIME LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI SULL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI CONTENUTE NEL D.LGS. 33/2013 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016"

Il presente Piano sarà aggiornato in esito alla emanazione delle accennate linee guida.

Ecoprogetto pertanto aggiorna il sito Società Trasparente secondo lo schema già allegato al PTTI da ultimo vigente.

Ciascun Responsabile di una funzione aziendale è il responsabile della trasmissione dei dati di competenza da pubblicare nella sezione società Trasparente all'ufficio espressamente indicato nella struttura organizzativa di Ecoprogetto.

L'ufficio espressamente indicato nella struttura organizzativa di Ecoprogetto. è responsabile della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati.

Come indicato nel sito web i dati personali sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riutilizzo dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali

Ecoprogetto garantisce l'accesso civico come definito nell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 33/2013, il quale consiste nel diritto di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che la società non abbia pubblicato pur essendosi impegnata nella pubblicazione.

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e può essere presentata tramite posta elettronica al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza alla seguente mail: prevenzione.corruzione@ecoprogettovenetia.it.



7 MONITORAGGIO

7.1 Il monitoraggio: definizione, competenza e tempistica

Il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza in collaborazione e con il supporto dell'organo interno di Audit ha il compito di verificare che le prescrizioni normative in materia o quelle contenute nel Piano nazionale anticorruzione approvato dall'A.N.AC. e/o contenute nel presente Piano siano osservate da tutti i soggetti destinatari delle stesse.

A tal fine egli effettuerà un controllo periodico con cadenza semestrale o annuale delle attività svolte dalle singole aree valutate come sensibili ed a più elevato rischio di corruzione, e comunque ogni qualvolta riceva delle segnalazione circa il possibile verificarsi di eventi corruttivi.

Il Responsabile predetto potrà inoltre effettuare dei controlli anche a campione.

Il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza potrà effettuare, periodiche verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle attività sensibili.

Qualora a seguito delle verifiche effettuate emergano delle anomalie il Responsabile della prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza potrà chiedere l'eliminazione delle anomalie.

Del monitoraggio effettuato il responsabile redigerà una relazione annuale che sarà sottoposta agli organi societari e sarà pubblicata nel sito web della Società.

7.2. Flusso informativo da e verso il Responsabile della prevenzione della corruzione

Al fine di agevolare le attività di controllo e di vigilanza del Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza, è necessario che siano attivati e garantiti flussi informativi verso il predetto Responsabile.

È pertanto necessario che il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione sia costantemente informato di quanto accade nella Società e di ogni aspetto che potrebbe avere rilevanza avuto riguardo alle finalità del Piano.

Per tali ragioni ogni Referente delle aree a rischio (RAR) deve trasmettere nei tempi e nei modi che saranno richiesti tutte le informazioni richieste e necessarie a rendere operativo il monitoraggio descritto nel punto 5.1 che precede.

Ogni Referente avrà altresì un obbligo di segnalazione di ogni evento corruttivo di cui venga a conoscenza o che ritenga si sia verificato o stia per verificarsi nella propria Area.

Il Referente potrà presentare al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza proposte di modifica al Piano in relazione alle eventuali ulteriori misure che la Società possa, nell'eventualità, adottare al fine di prevenire gli eventi corruttivi che sono descritti nel presente piano o circa l'insorgere di nuovi rischi nelle aree dirette dai vari responsabili.

Ciascun Referente avrà altresì l'obbligo di comunicare al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza eventuali provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità pubblica, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di

indagine per i delitti contro la pubblica amministrazione a carico di dipendenti, collaboratori, consulenti e/o contraenti a qualsiasi titolo con la Società.

Dovranno altresì essere trasmesse al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza le relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per eventi corruttivi compiuti dai soggetti elencati nell'ultima parte del capoverso che precede, nonché le segnalazioni comunque pervenute alla Società del medesimo contenuto.

La Società dovrà garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

In particolare le funzioni aziendali che gestiscono i processi esposti al rischio di corruzione (RAR) devono garantire al RPCT un flusso documentale ed informativo concernente:

- a) le risultanze periodiche dell'attività di controllo dalle stesse posta in essere per dare attuazione al Piano, con particolare riferimento alle misure di prevenzione adottate;
- b) le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

I Referenti delle aree a rischio devono riferire al RPCT in merito ai controlli effettuati sull'attività svolta, nei modi e tempi specificamente identificati dallo stesso RPCT per ciascun processo a rischio.

Il RPCT garantisce un idoneo flusso informativo utile a supportare gli organi di controllo e vigilanza nei rispettivi compiti.

Il RPCT facilita l'integrazione tra gli organismi aziendali deputati ad attività di Governance e di controllo favorendo il coordinamento e lo scambio dei rispettivi flussi informativi.

Il RPCT definisce, in accordo con l'Organismo di Vigilanza (denominato anche OdV) appositi flussi informativi tra le due funzioni; in particolare lo stesso RPCT e l'OdV si scambiano informazioni relative a fatti o circostanze apprese nell'esercizio delle loro specifiche funzioni.

L'OdV potrà, infine, utilmente segnalare al RPCT situazioni non direttamente rilevanti ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001, ma di potenziale attinenza al sistema dei controlli introdotti dal PTPC.

I flussi informativi e le segnalazioni sono conservate dal Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza in una apposita banca dati di natura informatica e/o cartacea. L'accesso ai dati potrà avvenire nei limiti e con i modi previsti dalla L. 241/90 s.m.i. e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati e delle informazioni, fermi restando gli obblighi di tutela degli autori delle segnalazioni.

7.3 Controlli sulla inesistenza di situazioni inconfiribilità e incompatibilità

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione - nell'ambito del potere di vigilanza attribuitogli dall'art. 15 del d.lgs. n. 39/2013 sul rispetto delle disposizioni contenute nel citato decreto, vigila anche sull'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo citato.

A tal fine potrà effettuare dei controlli periodici anche circa la veridicità di quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva di certificazione presentata dall'interessato.

Pertanto il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio, è tenuto, ai sensi del comma 2 del citato art. 15, ad accertare ed eventualmente contestare all'interessato:

- a. l'assenza della dichiarazione sostitutiva del certificato;
- b. Fatte salve le responsabilità del soggetto interessato previste dalla normativa vigente per eventuali dichiarazioni mendaci, la eventuale non veridicità della dichiarazione sostitutiva del certificato;
- c. l'esistenza di una delle ipotesi di inconferibilità o di incompatibilità;
- d. l'insorgenza nel corso dell'espletamento dell'incarico o della carica di una delle ipotesi di inconferibilità, o di incompatibilità previste dal d.lgs. n. 39/2013.

Il Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è tenuto a segnalare tempestivamente – e comunque entro 30 giorni dalla contestazione - le eventuali violazioni accertate all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

8 DISPOSIZIONI FINALI

8.1 *Approvazione, entrata in vigore del Piano di prevenzione della corruzione*

Il Piano è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società ed entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione.

8.2 *Pubblicazione del Piano - Adeguamento*

Il presente Piano è pubblicato secondo quanto previsto dalla normativa vigente sul sito istituzionale della Società.

Il Piano è posto in consultazione interna, se possibile, anche prima della sua approvazione al fine di recepire le osservazioni e proposte di modifica che potranno essere valutate ai fini del miglioramento del Piano.

Il presente Piano sarà aggiornato con cadenza annuale ed ogni qual volta emergano rilevanti mutamenti dell'organizzazione o dell'attività della Società oppure emergano rischi non già considerati in fase di predisposizione iniziale del P.T.P.C. e potrà comunque subire le necessarie modifiche integrazioni ed aggiornamenti in considerazione di successive disposizioni normative in materia

Gli aggiornamenti sono proposti dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza anche in considerazione di segnalazioni pervenute dall'O.d.V.

Degli aggiornamenti e delle eventuali modifiche in corso di vigenza sarà data adeguata evidenza mediante pubblicazione della versione modificata del documento sul sito istituzionale della Società nonché mediante segnalazione via e-mail a ciascun dipendente.

ALLEGATO ELENCO REATI DI FATTISPECIE CORRUTIVE

Come già precisato nella parte introduttiva la nozione di corruzione è stata dall'A.N.AC. estesa a tutti i delitti contro la Pubblica Amministrazione contemplati dal titolo II capo I del codice penale e non solo ma anche alle *“situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’abuso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”* (par. 2.1 PNA).

Per quanto concerne i sopradetti reati trattasi in particolare delle fattispecie regolate dagli artt. da 314 al 335 del Codice Penale in relazione alle quali tuttavia si precisa che non tutte le fattispecie di reato indicate costituiscono presupposti di reato ai sensi della normativa contenuta nel decreto legislativo 231/2001, ma solo quelle elencate negli artt. 24 e 25 del decreto citato alle quali si applicano pertanto le disposizioni di cui alle normative citate.

Vi sono inoltre talune fattispecie di reato tra quelle indicate negli articoli sopra citati che risultano essere di difficile se non impossibile realizzazione avuto riguardo al loro elemento oggettivo e/o soggettivo di reato, si veda ad es. l’art. 329 del c.p. “Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica” fattispecie non realizzabile in quanto nessun dipendente della società assume la qualifica di militare o agente della forza pubblica, che possa rifiutare o ritardare indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall’autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, vengono pertanto descritte di seguito solo le seguenti fattispecie di reato.

Al fine di comprendere i rischi di commissione dei reati sopra descritti e meglio valutare gli ambiti dell’organizzazione aziendale nei quali queste fattispecie possono essere compiute, occorre premettere che:

- ❑ la qualifica di pubblico ufficiale va riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, che possono o debbono, nell’ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare o manifestare la volontà della P.A. ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi;
- ❑ sono incaricati di un pubblico servizio coloro che, pur agendo nell’ambito di un’attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni d’ordine, né prestino opera meramente materiale.

Di seguito si riportano gli articoli del Codice Penale che disciplinano i reati in esame, accompagnati da una sintetica illustrazione del reato.

Art. 314 Peculato

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Le ipotesi di reato contemplate dalla norma sono due il peculato ordinario (comma 1) e il peculato d'uso.

La prima ipotesi si verifica quando il p.u. o l'incaricato di un pubblico servizio si appropria del denaro o della cosa mobile altrui di cui dispone per ragioni del suo ufficio. Appropriarsi significa fare propria la cosa ma anche utilizzarla illecitamente e non momentaneamente.

In tema di peculato, la nozione di possesso deve intendersi come comprensiva non solo della detenzione materiale, ma anche della disponibilità giuridica, con la conseguenza che l'appropriazione può avvenire anche attraverso il compimento di un atto di carattere dispositivo.

Ai fini della configurabilità del peculato, ciò che rileva è l'appropriazione di una cosa mobile appartenente a un qualunque soggetto, quindi anche a un soggetto privato, purché l'agente pubblico ne abbia conseguito il possesso o la disponibilità per ragioni del suo ufficio o servizio.

Il peculato d'uso ricorre allorché il colpevole abbia agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, restituendola immediatamente dopo: al fine della sua configurazione è necessaria la preordinazione dell'appropriazione del bene ad un uso momentaneo della cosa, ossia ad un uso protratto per un tempo limitato, tale da non compromettere in misura considerevole la funzionalità della pubblica amministrazione e l'immediata restituzione della cosa dopo l'uso momentaneo.

Art. 316 Peculato mediante profitto dell'errore altrui

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

L'elemento costitutivo di tale ipotesi di reato è la circostanza che il possesso della cosa oggetto dell'appropriazione sia conseguente all'errore altrui che pur non essendo stato cagionato dal soggetto attivo del reato tuttavia ometta di farlo rilevare e ne tragga profitto.

Art. 316-bis. Malversazione a danno dello Stato

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Il reato di malversazione a danno dello Stato è integrato dalla condotta di chi, soggetto estraneo alla p.a., ottenuto un finanziamento o un contributo o una sovvenzione da parte dello Stato o da

altro ente pubblico per la realizzazione di una determinata finalità pubblica, distraiga, anche in parte, la somma ottenuta dalla predetta finalità, violando il vincolo di destinazione della sovvenzione: la norma incriminatrice, quindi, è volta a tutelare non il momento percettivo dell'erogazione pubblica, come accade nel reato di cui all'art. 640 bis c.p. ma quello della fase esecutiva di tale erogazione.

La finalità perseguita dall'art. 316-bis c.p. è quella di reprimere pertanto le frodi successive al conseguimento di prestazioni pubbliche dallo scopo tipico individuato dal precetto che autorizza l'erogazione, uno scopo di interesse generale che risulterebbe vanificato ove il vincolo di destinazione venisse eluso. Presupposto della condotta è però che la prestazione pubblica si sostanzi in sovvenzioni, contributi o finanziamenti, intendendo, sotto le prime due denominazioni le attribuzioni pecuniarie a fondo perduto, di carattere gestorio e sotto la terza denominazione gli atti negoziali che si caratterizzano per l'esistenza di un'onerosità attenuata rispetto a quella derivante dall'applicazione delle ordinarie regole di mercato.

La nozione di "opere" o "attività di interesse pubblico", alla cui realizzazione è subordinata la concessione del finanziamento, del contributo o della sovvenzione pubblica, va intesa in senso molto ampio, così da escludere dal suo ambito operativo soltanto quei sussidi economici elargiti per finalità assistenziali sociali senza vincolo preciso di destinazione.

Trattasi di reato presupposto per la responsabilità amministrativa della società, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 231/2001.

Art. 316-ter. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito

Il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, previsto dall'art. 316-ter c.p., con l'espressa salvezza dell'eventualità che il fatto costituisca il più grave reato di cui all'art. 640-bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), si configura, con riguardo all'ipotesi dell'"utilizzo" di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, a condizione che tale condotta non sia accompagnata da ulteriori malizie dirette all'induzione in errore del soggetto passivo: infatti la condotta descritta

dall'art. 316 ter c.p. si distingue dalla figura delineata dall'art. 640 bis c.p. per le modalità, giacché la presentazione di dichiarazioni o documenti attestanti cose non vere deve essere "fatto" strutturalmente diverso dagli artifici e raggiri, e si distingue altresì per l'assenza di induzione in errore.

Trattasi di reato presupposto per la responsabilità amministrativa della società, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 231/2001.

Art. 317 Concussione

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

Si precisa che:

- l'elemento oggettivo si sostanzia nella condotta di un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che costringe taluno (abusando della propria posizione) a tenere un determinato comportamento
- è un reato proprio che può essere commesso solo da colui che assuma la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio e si consuma nel momento in cui viene eseguita la dazione o la promessa

Trattasi di reato presupposto per la responsabilità amministrativa della società, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 231/2001.

Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere, ritardare o rilasciare atti (determinando un vantaggio in favore dell'offerente) da intendersi compresi nei suoi doveri d'ufficio.

L'attività del pubblico ufficiale si estrinseca in un atto dovuto (ad esempio, evasione rapida di una pratica di propria competenza) che non contrasta con i doveri d'ufficio; il reato può essere integrato anche quando il pubblico ufficiale riceve una retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto. Non sono considerati rientranti nella fattispecie gli omaggi di cortesia solo se di modesta entità; va però rilevato che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 12192 del 6 settembre 1990, ha sancito

che la lesione al prestigio e all'interesse della Pubblica Amministrazione prescinde dalla proporzionalità o dall'equilibrio fra l'atto d'ufficio e la somma o l'utilità corrisposta.

Tale ipotesi di reato di "corruzione" (che configura una violazione del principio di correttezza ed imparzialità cui deve comunque conformarsi l'attività della Pubblica Amministrazione) si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Trattasi di reato presupposto per la responsabilità amministrativa della società, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 231/2001.

Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corresponsione di denaro o altra utilità, ometta o ritardi il compimento di un atto dovuto ovvero compia un atto non dovuto anche se apparentemente e formalmente regolare e quindi contrario ai principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione (ad esempio, pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara o anche limitandosi alla sola promessa di ricevere un tornaconto - denaro o altra utilità - senza l'immediata dazione materiale). Detto atto non dovuto può ricondursi ad atto illegittimo o illecito o ad atto posto in essere contrariamente all'osservanza dei doveri propri del pubblico ufficiale.

Trattasi di reato presupposto per la responsabilità amministrativa della società, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 231/2001.

Art. 319 ter Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Il reato (che costituisce una fattispecie autonoma) si realizza nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso (processo civile, penale o amministrativo), corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Trattasi di reato presupposto per la responsabilità amministrativa della società, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 231/2001.

Art. 319-quater Induzione indebita a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui al nuovo art. 319-quater cod. pen., sanziona, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce qualcuno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, nonché la condotta di chi dà o promette denaro o altra utilità (al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio).

Tale fattispecie, dunque, richiama il reato - ora eliminato dalla c.d. legge anticorruzione - di "concussione per induzione", ponendosi, tuttavia, sia per la sua collocazione nell'ambito del codice che per alcuni dei suoi elementi caratteristici, in una posizione intermedia tra la concussione e la corruzione (posizione, comunque, più prossima alla corruzione). Ed invero, il reato in commento si differenzia dalla concussione sia per quanto attiene al soggetto attivo (che può essere, oltre al pubblico ufficiale, anche l'incaricato di pubblico servizio), sia per quanto attiene alle modalità per ottenere o farsi promettere il denaro o altra utilità (che nell'ipotesi criminosa in questione, consiste nella sola induzione), che per la prevista punibilità anche del soggetto che dà o promette denaro o altra utilità (così come avviene per il reato di corruzione).

Trattasi di reato presupposto per la responsabilità amministrativa della società, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 231/2001.

Art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Art. 321 Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel comma 1 dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Art. 322 Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli. Il reato, pertanto, si configura con la semplice promessa di denaro (o altra utilità) finalizzata ad indurre il pubblico ufficiale a compiere un atto del suo ufficio, pur se da quest'ultimo rifiutata.

Trattasi di reato presupposto per la responsabilità amministrativa della società, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 231/2001.

Art. 322-bis Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Le disposizioni degli art. 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.*

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma nel presente articolo;*
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.*

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitano funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Nel reato di corruzione esiste tra corrotto e corruttore un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Come si può desumere dal dettato normativo, in forza dell'articolo 322-bis la famiglia dei reati in esame rileva anche allorché siano compiuti nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio dell'Unione Europea e dei singoli Stati membri.

In base allo stesso articolo, rilevano anche le attività corruttive poste in essere nei confronti di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio che operano per conto di altri Stati esteri (diversi da quelli dell'Unione Europea) o organizzazioni pubbliche internazionali, se il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio nell'ambito di operazioni economiche internazionali. Anche con riferimento a questa seconda famiglia di reati contro la P.A. (art. 25 D.Lgs. 231/2001), all'ente si applicherà una sanzione pecuniaria commisurata alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente stesso in modo da garantirne l'afflittività. E' prevista una pena più elevata nel caso in cui l'ente abbia tratto un profitto rilevante oppure abbia causato un danno economico di particolare gravità. E' altresì prevista l'applicazione di sanzioni interdittive a carico dell'ente.

Trattasi di reato presupposto per la responsabilità amministrativa della società, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 231/2001.

Art. 323 Abuso d'ufficio

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo

congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

Ai fini della configurabilità del reato di abuso d'ufficio la condotta del pubblico ufficiale e dell'incaricato di un pubblico servizio deve espressamente costituire una violazione di legge o di regolamento: il requisito della predetta violazione si ha non solo quando la condotta sia svolta in contrasto con le norme che regolano l'esercizio del potere, ma anche quando la stessa risulti orientata alla sola realizzazione di un interesse collidente con quello per il quale il potere è attribuito, realizzandosi in tale ipotesi il vizio dello sviamento di potere, che integra la violazione di legge poiché lo stesso non viene esercitato secondo lo schema normativo che ne legittima l'attribuzione (sezioni Unite, 29 settembre 2011, R.). In questa prospettiva, può assumere rilievo anche la violazione dell'art. 97 Cost., nel suo nucleo precettivo, diretto a evitare favoritismi o discriminazioni.

La condotta deve essere connotata oltre che dalla violazione di legge descritta anche dall'ingiusto vantaggio patrimoniale; tale requisito va riferito al complesso dei rapporti giuridici a carattere patrimoniale e sussiste non solo quando la condotta procuri beni materiali o altro, ma anche quando la stessa arrechi un accrescimento della situazione giuridica soggettiva a favore di colui nel cui interesse l'atto è stato posto in essere.

La norma contempla poi anche una ipotesi di abuso d'ufficio di tipo omissivo che si ha quando il soggetto agente non si astenga dallo svolgere la funzione o il servizio in presenza di un interesse proprio dell'agente o di un prossimo congiunto.

Art. 325 Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.

Art. 326 Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

Art. 328 Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 1.032 euro. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

Il rifiuto di cui parla la norma è sia il rifiuto espresso, secondo taluni rileva anche il rifiuto implicito. Il rifiuto deve essere indebito e quindi non trovare giustificazione nella legge o in una disposizione della pubblica autorità e l'atto omesso deve essere previsto per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità.

Il comma secondo invece punisce l'omissione di atti non qualificati ma pur sempre dovuti. In tal caso occorre che vi sia una richiesta in forma scritta dell'interessato, che siano decorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta ed il soggetto agente non abbia compiuto l'atto e non abbia nemmeno risposto esponendo le ragioni del ritardo.

Art. 331 Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità

Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a 516 euro.

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a 3.098 euro.

Art. 334 Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 516 euro.

Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da 30 euro a 309 euro se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa, affidata alla sua custodia.

La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a 309 euro, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.

Art. 335 Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa

Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 309 euro.

Con l'emanazione della Legge n. 190 del 6 novembre 2012, il legislatore ha inoltre modificato l'articolo 2635 c.c. intitolato corruzione tra privati.

Art. 2635 Corruzione tra privati

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura

rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date o promesse.

La nuova disposizione, invero, contiene tutti gli elementi che caratterizzavano il precedente reato aggiungendovi degli elementi di novità.

La condotta rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001 è unicamente quella prevista al terzo comma della norma sopra riportata in quanto la condotta di cui al primo comma fa venir meno l'elemento dell'interesse o vantaggio della società poiché elemento costitutivo del reato è il nocumento della stessa.

Il reato di Corruzione tra privati è un reato plurisoggettivo a concorso necessario.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, nonché, ed è questa una importante modifica introdotta nella nuova fattispecie, anche coloro che sono sottoposti alla loro direzione o vigilanza.

La fattispecie in esame è un reato di danno: il momento consumativo si identifica con la perpetrazione di un "nocumento alla società" lasciando obiettivamente aperta la questione afferente la natura del pregiudizio, in correlazione con l'interesse tutelato, che, per parte della dottrina, potrebbe essere di natura non esclusivamente patrimoniale (quale, ad esempio, un danno d'immagine) mentre, per altra parte di carattere esclusivamente patrimoniale.

La condotta rilevante, posta in essere dai soggetti qualificati ma anche da coloro che sono sottoposti alla loro direzione o vigilanza, è il compimento o l'omissione di atti in violazione dei doveri inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, in cambio della promessa o dazione di denaro o altra utilità.

Art. 346-bis . Traffico di influenze illecite

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Si tratta in particolare di un reato diretto a punire attività prodromiche, attive e passive, rispetto ad atti di corruzione propria o corruzione in atti giudiziari.

Rispetto alle fattispecie corruttive, il reato in oggetto si presenta come una tutela anticipatoria delle stesse, volta a punire l'intermediario prima che si possa perfezionare l'accordo corruttivo tra il privato e la P.A.

In particolare si segnala una recente sentenza della Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, 11 febbraio - 12 marzo 2013, n. 11808 con la quale si è stabilito che : "Il reato di traffico di influenze illecite di cui all'art. 346 bis codice penale, introdotto dalla Legge n. 190/2012, trattandosi di delitto propedeutico alla commissione dei reati di corruzione propria – come si desume agevolmente dall'inciso iniziale contenuto nell'art. 346 bis comma 1 – non è configurabile in una situazione in cui sia stato accertato un rapporto alterato e non paritario tra il pubblico ufficiale ed il soggetto privato “

Art. 357 – Nozione del pubblico ufficiale

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Art. 358 - Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Si precisa che Veritas esercita i poteri autoritativi o certificativi così come specificati nell'art. 357 cp soltanto in rare ipotesi, come a titolo esemplificativo nel caso di riscossione coattiva della tassa sui rifiuti. La medesima considerazione vale anche con riferimento all'attività di pubblico servizio descritta nell'art. 358 cp.

Art. 353 - Turbata libertà degli incanti

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da 516 euro a 2.065 euro.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

Si è ritenuto di prendere in considerazione anche il reato sopra descritto nelle possibili aree a rischio, sebbene contemplato nel Capo II del Titolo II del Libro II del codice penale, in considerazione delle valutazioni di cui alle Linee guida ANAC contenute nella determinazione n. 8/2015 -par. 2.1.1, ad integrazione del PNA - par. 2.1, approvato dalla stessa ANAC con delibera n. 72 del 13 settembre 2013, nel quale venivano ricompresi i delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I.

Art. 353 bis - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Si è ritenuto di prendere in considerazione anche il reato sopra descritto nelle possibili aree a rischio, sebbene contemplato nel capo II del Titolo II del Libro II del codice penale, in considerazione delle valutazioni di cui alle Linee guida ANAC di cui alla determinazione n. 8/2015 - par. 2.1.1, ad integrazione del PNA - par. 2.1, approvato dalla stessa ANAC con delibera n. 72 del 13 settembre 2013